

Spett.le

Comunità Montana Valchiavenna
Via Lena Perpentì, 8/10
CHIAVENNA (SO)

c.a. **Direttore dei Lavori**

Dott. Ing. TAVASCI Camillo Attilio

Comunità Montana della Valchiavenna

c.a. **Responsabile del Procedimento**

Dott. Ing. Bianchi Alberto

c.a. **Rappresentante Legale della Stazione
Appaltante**

Protocollo n° 1144

Cava de' Tirreni, 13/08/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE VASCHE FISSE PER ATTIVITA' A.I.B. IN LOC. PRATELLA DI PRATA CAMPORTACCIO E
IN LOC. DALO' DI S. GIACOMO FILIPPO (SO).

CUP B42B17000150007 CIG. 77650691A7.

Contratto d'Appalto del 06/05/2019 Rep n. 296 – Reg. il 06/05/2020 – Serie 1T, N.16 del
06/05/2020

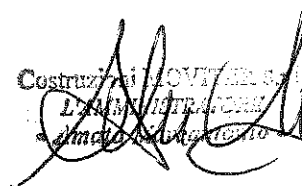
- Riferimento Contabilità dei Lavori a tutto il SAL n. 3 (per lavori a tutto il 24/07/2020 – Contabilità firmata con riserva dall'Appaltatore in data 04/08/2020).
- Riferimento nota dell'Impresa del 11/08/2020 Prot. 1143 (con oggetto: RICHIESTA DI ESIBIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITA' per l'iscrizione dell'esplicazione delle riserve a tutto il SAL n. 3.
- **Trasmissione "DOCUMENTO datato 12/08/2020" composto da n. 45 pagine - contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n. 3 (per lavori a tutto il 24/07/2020) – Importo complessivo delle n. 14 riserve risulta essere pari ad € 187.208,56.**
- **COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE**

Facciamo seguito alla nostra precedente nota del 11/08/2020 Prot. 1143, con la quale abbiamo richiesto l'ESIBIZIONE DEL REGISTRO DI CONTABILITA', per trasmettere, unitamente alla presente, il "documento" contenente l'esplicazione delle riserve annunciate dall'Appaltatore, avendo quest'ultimo sottoscritto con riserva, in data 04/08/2020, la contabilità riferita al SAL n. 3.

Il "DOCUMENTO" allegato, datato 12/08/2020 - composto da n. 45 pagine - contiene l'esplicazione delle n. 14 riserve per l'importo complessivo di € 187.208,56

E' da far rilevare che nonostante l'Impresa abbia formalizzato la propria nota del 11/08/2020 Prot. 1143, tesa all'ottenimento dell'esibizione urgente del Registro di Contabilità (per poter iscrivere le riserve annunciate dall'Appaltatore) ad oggi, per fatti che esulano dalle Responsabilità dell'Impresa, il Registro di Contabilità non è stato ancora da Voi esibito all'attenzione dell'Impresa, e pertanto, è del tutto evidente che il "documento" sopra richiamato e qui allegato, contenente l'esplicazione delle n. 14 riserve per l'importo complessivo di € 187.208,56, deve intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo Registro di Contabilità e a valere a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Con salvezza di ogni diritto.



Allegato: "Documento datato 12/08/2020 - composto da n. 45 pagine - contenente l'esplicazione delle riserve a tutto il 3° SAL (per lavori a tutto il 24/07/2020) – il cui documento deve intendersi parte integrante e sostanziale del Registro di Contabilità e a valere a tutti gli effetti di legge e di contratto.

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

PROVINCIA DI SONDRIO

Lavori di "Realizzazione Vasche Fisse per attività di antincendio Boschivo in loc. Pratella in Comune di Prata Camportaccio e in loc. Dalò in Comune di San Giacomo Filippo".

CUP B42B17000150007 – CIG 77650691A7

Contratto d'Appalto: del 06/05/2019 Rep. n. 296 – Reg. in data 06/05/2019 –Serie 1T, N.16 del 06/05/2019

Impresa Esec.: COSTRUZIONI MOVITER s.r.l. – Cava dé Tirreni (Salerno)

**R I S E R V E iscritte nel registro di contabilità
al S.A.L. n°. "3" (per lavori a tutto il 24/07/2020)**

(contabilità firmata con riserva dall'Appaltatore in data 04/08/2020)

L'Impresa, anzitutto

CONFERMA

le nn. 10 riserve (ris. n°. 1/S2; ris. n°. 2/S2; ris. n°. 3/S2; ris. n°. 4/S2; ris. n°. 5/S2; ris. n°. 6/S2; ris. n°. 7/S2; ris. n°. 8/S2; ris. n°. 9/S2 e ris. n°. A/S2) già iscritte nel Registro di Contabilità nella precedente occasione e non ritirate, per un importo pari a ad **€ 132.119**, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sui crediti maturati ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

Inoltre, in relazione alle "**varie problematiche e/o criticità**" riscontrate in corso d'opera (tutte ben note alla Stazione Appaltante per averle, l'Impresa medesima, tempestivamente segnalate/evidenziate anche formalmente durante il corso dei lavori) e riconducibili a fatti e/o circostanze che esulano dalla volontà e operato dell'Appaltatore, la cui presenza (come noto) hanno costituito, per l'Impresa, forte impedimento al regolare svolgimento delle opere/lavorazioni appaltate, determinando oltretutto la sostanziale impossibilità per l'Impresa di poter eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi previsti nel cronoprogramma contrattuale, le cui "problematiche e/o criticità" impongono, alla medesima S.A. (alla luce delle previsioni di legge e di contratto) la necessità di dover comunque elaborare la "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva",

RICHIAMA E CONFERMA

i contenuti delle numerose riunioni e sopralluoghi congiunti espletati, con la Direzione Lavori, nelle aree interessate dalla costruenda opera appaltata, in relazione al "reale stato dei luoghi", ai "vincoli/condizioni" particolarmente stringenti imposti dai Consorzi Forestali competenti e alla necessità di dover impartire in corso d'opera (da parte della D.L.), "disposizioni progettuali esecutive" (in variante rispetto alle originarie previsioni) per consentire la realizzazione della costruenda opera appaltata. Nel merito si richiama la copiosa corrispondenza dell'Impresa formalizzata in atti, ed in particolare ci si riferisce:

- alla nota dell'Impresa dell'11/06/2020 Prot. n. 1109 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE riguardo all'emissione del "Certificato di Pagamento" relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019 – rif. SAL n. 2).
- al "Certificato n. 2 di Pagamento della 2° rata - emesso dal RUP solo in data 12/06/2020" ("Certificato" riferito ai lavori al SAL n. 2 – N.B. emesso dopo 188 giorni, oltre 6 mesi, rispetto alla data di riferimento del SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019).
- alla nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. n. 1110 (con oggetto: Riscontro nota dell'11/06/2020 – a firma del Direttore dei Lavori – COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE).
- alla nota dell'Impresa del 16/06/2020 Prot. n. 1111 (con oggetto: Restituzione "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" – firmato dall'Appaltatore con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale").
- alla nota dell'Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: Riscontro nota del RUP del 15/06/2020 - CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE).
- alla nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114 (con oggetto: Riscontro nota del D.L. del 15/06/2020 – ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE).
- alla nota dell'Impresa del 23/06/2020 Prot. n. 1115 (con oggetto: Sopralluogo/ricognizione espletato, congiuntamente fra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla costruenda opera in data 18/06/2020 – alle ore 17:15 – COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE E RICHIESTA DI EMISSIONE DI MIRATO ORDINE DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI NON PREVISTI CONTRATTUALMENTE).
- alla nota dell'Impresa del 24/06/2020 Prot. n. 1116 (con oggetto: Restituzione dell'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore).
- alla nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI - emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" - firmato con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale"), il cui contenuto viene in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"In relazione al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/06/2020", di cui all'oggetto, da Noi restituito in allegato alla nota dell'Impresa del 16/06/2020 Prot. 1111 che recita testualmente:

"Restituiamo, in allegato alla presente, il "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI" emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020 e pervenuto all'Impresa a mezzo PEC in pari data alle ore 12:52), da Noi firmato con la seguente annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale":

"L'Impresa contesta il presente Ordine di "Ripresa dei Lavori datato 16/06/2020", e firma la medesima "Ripresa" con riserva ed eccezioni che saranno esplicate in una mirata nota che seguirà. 16/06/2020 firmato dall'Appaltatore"

Con salvezza di ogni diritto."

La scrivente Impresa riporta di seguito l'esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce al medesimo "Verbale di Ripresa":

- 1) *In primo luogo l'Impresa, in relazione alle varie "problematiche e/o criticità" sorte in corso d'opera, la cui presenza, come ben noto, ha generato in cantiere una forte ridotta produttività del cantiere, ribadisce in questa sede, quanto eccepito ed osservato dall'Appaltatore con*

Costruzioni MONTI
L'AMMINISTRATORE
Firmato digitalmente

l'annotazione riportata in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto viene, per utilità di pronto riscontro, di seguito testualmente replicato:

"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087. Inoltre si osserva ed eccepisce che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 firmato dall'Appaltatore".

- 2) L'Impresa **RICHIAMA E CONFERMA** (anche in questa sede) le n. 10 riserve iscritte dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento ai lavori eseguiti al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), le cui riserve sono state dettagliatamente esplicate con il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine", con importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad **€ 132.119**, trasmesso con nota PEC dell'Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108 (il cui "Documento" deve intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo Registro di Contabilità);
- 3) L'Impresa **RICHIAMA E CONFERMA** (anche in questa sede) le ulteriori note formalizzate dalla medesima Impresa a mezzo PEC, di seguito specificate (il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto a tutti gli effetti):
 - **Nota dell'Impresa dell'11/06/2020 Prot. n. 1109** (con oggetto: **COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE** riguardo all'emissione del "Certificato di Pagamento" relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019 – rif. SAL n. 2).
N.B. il certificato di Pagamento n. 2 è stato poi emesso dal RUP in data 12/06/2020 e, pertanto, dopo 188 giorni (oltre 6 mesi), rispetto alla data di riferimento del SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019);
 - **Nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. n. 1110** (con oggetto: **Riscontro nota dell'11/06/2020 – a firma del Direttore dei Lavori – COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE**), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

"Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020, richiamata in oggetto, la scrivente Impresa riporta di seguito le proprie **eccezioni, osservazioni e precisazioni** riguardo al contenuto della medesima nota:

- 1) **Riquardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020 in questione**, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- In data 07/12/2019 sono stati sospesi i lavori per temperature troppo basse nei cantieri in oggetto. Tali condizioni sono terminate da qualche mese;"

L'Impresa, nel richiamare la propria formale corrispondenza in atti (con particolare riferimento la nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100), compreso le riserve iscritte nel Registro di Contabilità al SAL n.2, **osserva, eccepisce e ribadisce** quanto segue:

- a) I lavori sono stati sospesi dal 07/12/2019 con l'emissione del "VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI", il cui Verbale è stato firmato dall'Appaltatore riportando in calce al medesimo "Verbale" la seguente testuale annotazione:

"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la "richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg.", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087. Inoltre si osserva ed eccepisce che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 firmato dall'Appaltatore".

- b) Le condizioni delle "temperature troppo basse", alle quali il D.L. fa espresso riferimento, è vero che sono "terminate da qualche mese", ma è pur vero che nel contempo, come ben noto, sono sorte "ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale (emergenza anche di natura globale-pandemia) generata dal virus COVID-19, per le quali sono state imposte dal Governo Italiano (con il susseguirsi di varie disposizioni/decreti) stringenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno ulteriormente imposto, al D.L./RUP e al Rappresentante della Committente, il permanere della Sospensione dei Lavori del 07/12/2019.

- 2) Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori dell'11/06/2020 in questione, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- I recenti DPCM consentono la riapertura dei cantieri a partire dal 4 maggio 2020 nel rispetto delle misure anticontagio da coronavirus e dal protocollo del 14 marzo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;

L'Impresa osserva, precisa e ribadisce che il susseguirsi delle varie disposizioni/decreti, emessi dal Governo Italiano per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha fatto sì che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2020", generata inizialmente dalle condizioni climatiche particolarmente avverse per le "temperature troppo basse", si è poi trasformata, così come precisato al precedente punto 1/b), in una "sospensione" causata dal persistere della emergenza sanitaria da Coronavirus COVID-19.

Nel merito l'Impresa richiama i contenuti della propria nota del 08/04/2020 Prot. n. 1099 (con particolare riferimento al punto B della medesima nota), i contenuti della propria nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100 (con particolare riferimento al punto 2 della medesima nota), il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. al SAL n.2 e il contenuto di quanto riportato al precedente punto 1/b), del presente documento, al quale si rinvia.

- 3) Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione, laddove nelle premesse (nei "constatato") è stato testualmente riferito:

"

- Il R.U.P. dott. Ing. Bianchi Alberto ha trasmesso al sottoscritto una lettera dove **dispone** la ripresa dell'esecuzione dei lavori."

L'Impresa fa rilevare che non è in possesso di tale nota, al quale il Direttore dei Lavori fa espresso riferimento, e per altro, NON è a conoscenza del relativo contenuto.

Pertanto l'Impresa resta in attesa di ricevere, p.c., la nota del RUP di che trattasi.

- 4) Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione, laddove nella parte conclusiva è stato testualmente riferito:

"Per tutto quanto sopra il sottoscritto direttore dei lavori chiede che per la settimana prossima si riprendano i lavori per l'esecuzione delle opere in oggetto.

Il sottoscritto dà la propria disponibilità a concordare con l'Impresa un giorno della settimana prossima per la ripresa dei lavori.

Si rimane in attesa della Vostra risposta in merito alla data di ripresa dei lavori da far pervenire al sottoscritto entro il giorno 12/06/2020.

In assenza della Vostra risposta si procederà comunque alla stesura del verbale di ripresa dei lavori presso la sede della C.M. della Valchiavenna il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30."

L'Impresa osserva, eccepisce e ribadisce quanto riferito, al Direttore dei Lavori e al RUP, nel corso dell'incontro svoltosi presso la sede della Stazione Appaltante il giorno Giovedì 14/05/2020 (dalle ore 14:00 a seguire), e più precisamente:

La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo "Verbale di Ripresa", è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- a) Elaborazione e trasmissione all'Impresa del documento riguardante l' "aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità – sia a carico delle figure preposte che delle maestranze);
- b) Individuazione ed elaborazione, alla luce dell' "aggiornamento del PSC" di cui al precedente punto 4/a) dei relativi maggiori oneri che dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza", al fine di poter consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "aggiornamento del PSC" medesimo.
- c) Riconoscimento all'Impresa, di un idoneo e adeguato "termine temporale suppletivo", in considerazione del fatto che l'attuale termine di ultimazione dei lavori risulta, da molto tempo, totalmente stravolto e superato. Come si ricorderà, durante il corso dei lavori sono sorte in cantiere molteplici "problematiche e/o criticità" la cui presenza ha costituito notevole ostacolo/impedimento al regolare svolgimento dei lavori, generando di fatto in cantiere una ridotta produttività per anormale andamento dei lavori, la cui tormentata esecuzione ha richiesto, come noto, maggiori tempi rispetto a quelli originariamente previsti dal cronoprogramma lavori contrattuale, generando indebitamente, in capo all'Appaltatore, maggiori oneri non previsti contrattualmente di cui la Stazione Appaltante dovrà tenere in debito conto.

Nello specifico l'Impresa richiama:

- l'annotazione /esplicazione delle osservazioni ed eccezioni riportate dall'Appaltatore in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto è stato replicato, in forma testuale, al precedente punto 1/a) del presente documento, al quale si rinvia.
- Il contenuto delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).
(N.B. Nello specifico si richiama il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n.2 e per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119" – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto).

- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle

responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto – riferimento Art. 6" e del "Codice Appalti".

- e) Attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto all'art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Inoltre l'Impresa evidenzia/ribadisce e COMUNICA, che in assenza di tutte le attività, con l'emissione delle relative formalità, sopra specificate ai punti 4/a), 4/b), 4/c), 4/d) e 4/e), NON può procedere alla "Ripresa dei Lavori", annunciata dal Direttore dei Lavori con la propria nota dell'11/06/2020 richiamata in oggetto.

Infine l'Impresa rappresenta ai Responsabili in indirizzo (D.L., RUP, e Rappresentante della Stazione Appaltante), che in assenza dell'espletamento delle attività e relative formalità sopra dettagliatamente elencate, la medesima Impresa si vedrà costretta suo malgrado (così come già formalizzato dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) a dover ribadire l'attivazione della "risoluzione del contratto", tenuto conto che la seconda sospensione dei lavori, allo stato, ha assunto una entità (pari a 188 giorni) che risulta essere di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi (140 : 4= 35 giorni). Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a (39+188) =227 giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550 %) l' arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto.

Infine, l'Impresa, per tutto quanto sopra e alla luce della copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n.2,

INVITA E SOLLECITA

(ancora una volta)

il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

- **a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:**

- a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività**, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;
- b) l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
- c) Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla

ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante.

Con salvezza di ogni diritto. "

- Nota dell'Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: Riscontro nota del RUP del 15/06/2020 – CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

"Con riferimento alle riserve, eccezioni ed osservazioni, esplicate dall'Appaltatore con il "Documento datato 14/05/2020 composto da n. 15 pagine", riferite a tutto il SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019 – per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119), ci perviene la nota del RUP datata 15/06/2020, il cui contenuto ci lascia alquanto perplessi (oltre che meravigliati!!), e pertanto NON possiamo esimerci nel manifestare il nostro più totale disappunto e riportiamo di seguito le Nostre Eccezioni, Contestazioni, Osservazioni e Precisazioni:

1) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 in questione: laddove nelle "premesse" riferisce testualmente: "che in data 04.05.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Camillo Tavasci trasmetteva il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07.12.2019 che l'impresa esecutrice ha firmato iscrivendo riserve;"

L'Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

- a) Occorre, anche in questa sede, far rilevare che il Direttore dei Lavori trasmetteva il 2° Stato di Avanzamento Lavori in data 04/05/2020 e che, il medesimo SAL n. 2, fa riferimento ai lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019.
- b) Per quanto riportato al precedente punto 1/a, emerge che il SAL n. 2 è stato sottoposto alla firma dell'Appaltatore solo in data 04/05/2020, e pertanto dopo 149 giorni (dopo 5 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2.
- c) Occorre ribadire, anche in questa sede, così come esplicito, eccepito dall'Impresa con la RISERVA n. 9/S2, iscritta nel Registro di Contabilità, che l'emissione del SAL n. 2, alla data del 04/05/2020, risulta essere in "grave ritardo" rispetto alle previsioni temporali dettate/precisate all'"Art. 6- PAGAMENTI IN ACCONTO" del Contratto d'Appalto, a causa del protrarsi della "Sospensione Lavori del 07/12/2019" oltre 30 giorni. Infatti è da replicare che il Contratto d'Appalto, all'Art. 6 prevede testualmente:

"Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo."

e pertanto il SAL n. 2, di che trattasi, doveva essere redatto, unitamente all'emissione del relativo Certificato di Pagamento (indipendentemente dal relativo importo maturato dall'Impresa), tempestivamente allo spirare della data del (07/12/2019 + 30gg) = **06/01/2020**.

Per quanto sopra e per quanto previsto in contratto (coerentemente alle previsioni del Codice Appalti), emerge quanto segue:

1. Il SAL n.2 è stato sottoposto alla firma dell'Appaltatore solo in data 04/05/2020 (N.B. dopo 120 giorni – con un ritardo di tre mesi – rispetto ai patti contrattuali).
2. Il "Certificato di Pagamento n. 2" (riferito alla 2° rata di cui al SAL n. 2), è stato emesso dal RUP solo in data 12/06/2020 (N.B. solo a seguito della nota dell'Impresa dell'11/06/2020 di INVITO/DIFFIDA AD ADEMPIERE), e pertanto è stato emesso dopo 158 giorni – con un ritardo di oltre 5 mesi rispetto ai patti contrattuali, con tutte le relative conseguenze economiche dannose in capo all'Appaltatore,

di cui la Stazione Appaltante e i Responsabili in indirizzo dovranno necessariamente tener in debito conto, sia in termini di interessi di mora e sia in termini di risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

2) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nelle "premesse" riferisce testualmente:

"che con nota del 15.05.2020 (ns. prot. n. 3785) l'Impresa Moviter S.r.l. ha esplicitato le riserve, entro il termine di 15 giorni, per opere aggiuntive e per danni per complessivi € 132.119,00;"

L'Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

- a) Con nota dell'Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108 (con protocollo della Stazione Appaltante in ricezione n. 3785 – così come precisato dal RUP), è stato trasmesso il "Documento datato 14/05/2020 composto da n. 15 pagine" – contenente l'esplicazione delle n. 10 riserve riferite a tutto il SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019 per l'importo complessivo pari ad € 132.119, il cui "documento", deve intendersi parte integrante e sostanziale del Registro di Contabilità.
- b) Occorre far rilevare che le n.10 riserve iscritte, in riferimento ai lavori al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), dell'importo complessivo di € 132.119, sono così articolate:

- n.8 riserve (ris. n.1/S2, ris. n.2/S2, ris. n.3/S2, ris. n.4/S2, ris. n. 5/S2, ris. n.6/S2, ris. n.7/S2 e ris. n.8/S2), per i maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività del cantiere, conseguente al grave turbamento dell'originario programma lavori (per anomalo andamento dei lavori) fino alla data del 07/12/2019, per l'importo delle n.8 riserve sopra precisate pari ad € 120.986;
- n.1 riserva (Riserva n. 9/S2), per i danni dovuti al ritardo nell'emissione del SAL – come spiegato anche nel R.C.
- n.1 riserva (Riserva n. A/S2), per la mancata contabilizzazione di diverse attività/lavorazioni (compreso i maggiori oneri/maggiori costi sostenuti) specificate in n.5 prospetti allegati alla nota dell'Impresa del 12/05/2020 prot.1105 e replicati anche ritualmente nel Registro di Contabilità, per l'importo di € 10.701.

Il tutto per un ammontare complessivo di € 132.119 riferito ai lavori a tutto il SAL n.2, di cui l'Appaltatore ha chiesto il relativo pagamento, oltre all'importo derivante da rivalutazione monetaria ed interessi ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

3) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nelle "premesse" riferisce testualmente:

"che con nota del 27.05.2020 prot. n. 4045 il Direttore dei Lavori Ing. Camillo Tavasci, ha trasmesso la relazione riservata in merito alle riserve dell'impresa;"

L'Impresa, nel merito, prende solamente atto che il D.L. (per quello che riferisce il RUP) ha trasmesso al RUP, con nota del 27/05/2020 prot. n. 4045, la relazione riservata riguardante le riserve esplicate dall'Impresa, nel Registro di Contabilità, in riferimento al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).

4) Con riferimento alla nota del 15/06/2020 del RUP in questione, laddove nei "visto" riferisce testualmente:

"vista la relazione riservata in merito alle riserve dell'Impresa da parte del Direttore dei Lavori Ing. Camillo Tavasci;

il sottoscritto Alberto Bianchi in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara che le riserve esplicate dall'Impresa esecutrice non sono da ritenersi accoglibili, se non per la somma di € 2.853,00 riferiti alla riserva n. A/S2 per i seguenti punti: a) € 2.120,00 + e) € 733,00. Si comunica altresì che la procedura dell'accordo bonario, invocata dalla rispettabile ditta appaltatrice nella nota n. 1108 del 15/05/2020 e prevista dall'art. 205

del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 17 del contratto d'appalto, non può pertanto trovare applicazione in quanto la percentuale delle riserve accoglibili, ovvero l'importo economico dell'opera che potrebbe variare, non rientra nella forbice prevista fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale."

L'Impresa osserva ed eccepisce quanto segue:

a) Si contesta e rigetta la posizione assunta dal RUP in riferimento alla testuale dichiarazione "che le riserve esplicitate dall'Impresa esecutrice non sono da ritenersi accoglibili, se non per la somma di € 2.853,00 riferiti alla riserva n. A/S2 per i seguenti punti : a) € 2,120,00 + e) € 733,00", per le seguenti principali motivazioni:

1. Sono state totalmente ignorate, in quanto evidentemente non sono state correttamente esaminate, tutte le altre riserve iscritte dall'Impresa di cui al precedente punto 2/b) per un totale di € 120.986, i cui danni/maggiori oneri, sopportati indebitamente dall'Appaltatore, sono stati generati dall'anomalo andamento dei lavori che hanno causato una forte ridotta produttività del cantiere, per la sostanziale impossibilità dell'Impresa di poter eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi previsti nell'originario cronoprogramma lavori contrattuale, a causa di molteplici impedimenti, noti alla D.L. e alla Committente. Tutto ciò, come noto e come si ricorderà, ha determinato, fin dall'epoca immediatamente successiva alla consegna dei lavori del 07/05/2019, uno stato di grande incertezza operativa tale che le produzioni non hanno potuto svilupparsi nei tempi previsti, venendosi così a determinare il predetto turbamento del cronoprogramma lavori. Ad ulteriore conferma di quanto da noi sopra osservato e precisato, l'Impresa fa rilevare che ha firmato il "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" con la riserva esplicita dall'Appaltatore in calce al medesimo "Verbale" che recita testualmente quanto segue:
 "L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la "richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087, inoltre si OSSERVA ED ECCEPISCE che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 – firmato dall'Appaltatore".
2. Ad ulteriore conferma di quanto riportato al precedente punto 1. sopra specificato, è da far rilevare che il RUP in data 04/05/2020, ha "concesso" una proroga di 90 giorni per le seguenti motivazioni testualmente riportate nel documento del RUP del 04/05/2020 (con oggetto: CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI):
 "
 – condizioni meteorologiche avverse che hanno anche causato la chiusura temporanea della strada di accesso al cantiere;
 – difficoltà di natura gestionale con i proprietari e gestori delle strade consortili;
 preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
 visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 12.02.2020

CONCEDE

all'Impresa in indirizzo una proroga di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto."

3. Per quanto riportato ai precedenti punti è del tutto palese che le prime n. 8 riserve iscritte nel R.C., riferite alla maggiore onerosità sopportata indebitamente dall'Impresa, a causa della ridotta produttività generata dall'andamento anomalo dei lavori, per il quale è stato

riconosciuto un maggior tempo contrattuale (anche se insufficiente e/o sottostimato) , NON sono state , evidentemente, esaminate dal D.L. e dal RUP.

Nel merito invitiamo i Responsabili in indirizzo a riesaminare le "riserve" per i maggiori oneri sopportati indebitamente dall'Appaltatore per la ridotta produttività – dettagliatamente ed analiticamente riportate con l'esplicazione delle prime n. 8 riserve, iscritte nel R.C.

b) Per tutto quanto sopra da Noi riportato ed eccepito, non possiamo assolutamente condividere la Vostra testuale affermazione:

"si comunica altresì che la procedura dell'accordo bonario, invocata dalla Spett./le ditta appaltatrice nella nota n. 1108 del 15/05/2020 e prevista dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016 nonché dall'art. 17 del contratto d'appalto, non può pertanto trovare applicazione in quanto la percentuale delle riserve accoglibili, ovvero l'importo economico dell'opera che potrebbe variare, non rientra nella forbice prevista fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale."

in quanto le Vostre determinazioni risultano essere il risultato di valutazioni sommarie, errate e/o comunque superficiali e pertanto Vi invitiamo, nel merito, ad attivare correttamente il procedimento di Accordo Bonario con le modalità previste dalla legge e per il quale Vi chiediamo di espletare anche un corretto, sereno ed onesto confronto tra i Vostri e i Nostri tecnici , esperti in materia di contenzioso sorto in corso d'opera. È evidente che in assenza di quanto richiesto, in tempi brevi, la scrivente si vedrà costretta ad attivare, nelle sedi ritenute più opportune, idonee iniziative tese a tutelare la propria posizione al fine dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, visti i notevoli danni economici sorti, in maniera indebita, in capo alla scrivente Impresa.

5) Con riferimento alla nota del 16/06/2020 del RUP, in questione, laddove, nella parte conclusiva della medesima nota, riferisce testualmente.

"In merito alla richiesta di un idoneo ed adeguato "termine suppletivo" si comunica che, allo stato attuale, data la proroga di novanta giorni già concessa, non risulta essere motivata ulteriore proroga."

L'Impresa contesta e rigetta quanto erroneamente affermato dal RUP, tenuto conto che il "termine suppletivo" richiesto dall'Impresa è l'ulteriore maggiore tempo necessario per ultimare regolarmente tutti i lavori previsti in appalto, in considerazione del fatto che i "90 giorni concessi" risultano essere insufficienti e/o comunque sottostimati e che la esatta e corretta entità temporale scaturisce dall'esame analitico delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel R.C. al SAL n. 2, in riferimento alle n. 8 riserve generate dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori.

Infine l'Impresa, coglie l'occasione per evidenziare e ribadire (a tutti i soggetti in indirizzo deputati dalla Stazione Appaltante alla gestione del Contratto d'Appalto in oggetto: D.L., C.S.E. e RUP), così come per altro già riferito con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2020), che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", avendo assunto una estensione temporale di gran lunga "superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi" pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35 \text{ giorni}) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose , di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E' evidente che alla "Ripresa dei Lavori", la scrivente Impresa formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati. Quanto sopra era stato già ampiamente annunciato dall'Appaltatore con la corrispondenza formale presente agli atti e ribadito anche nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n. 2.

Per tutto quanto sopra, siamo con la presente a diffidare i destinatari della presente (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità) a manifestare senza indugio, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, la propria intenzione di transigere l'insorgenda lite, mediante atto scritto che consenta la più utile ed efficace tutela degli interessi delle parti dell'originario contratto.

Con espressa avvertenza che , in caso di protratto inadempimento e comunque in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, ci vedremo costretti ad adire le vie legali, per i conseguenti provvedimenti dichiarativi e di condanna, anche ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.

Con salvezza di ogni diritto. "

- **Nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114** (con oggetto: **Riscontro nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 – ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL'ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE**), il cui contenuto viene, di seguito, testualmente replicato:

“In riscontro alla Nostra nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL’ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE), ci perviene la nota del Direttore dei Lavori datata 15/06/2020, il cui contenuto non può essere assolutamente condiviso e, pertanto, riportiamo di seguito le Nostre Osservazioni, Contestazioni, Eccezioni e Precisazioni:

- 1) Innanzitutto, al fine di evitare equivoci e soprattutto interpretazioni errate sulla chiara e formale posizione assunta dall'Impresa, nell'ambito dell'appalto in oggetto (in relazione alle varie "problematiche e/o criticità" sorte durante il corso dei lavori), la scrivente riporta di seguito, per utilità di pronto riscontro, quanto riferito testualmente dalla medesima Impresa, al punto 4) della propria nota del 12/06/2020 Prot. 1110 (alla quale il D.L. fa espresso riferimento):

"Riguardo al contenuto della nota del Direttore dei Lavori in questione dell'11/06/2020 laddove nella parte conclusiva è stato testualmente riferito:

“Per tutto quanto sopra il sottoscritto direttore dei lavori chiede che per la settimana prossima si riprendano i lavori per l’esecuzione delle opere in oggetto.

Il sottoscritto dà la propria disponibilità a concordare con l'Impresa un giorno della settimana prossima per la ripresa dei lavori.

Si rimane in attesa della Vostra risposta in merito alla data di ripresa dei lavori da far pervenire al sottoscritto entro il giorno 12/06/2020.

In assenza della Vostra risposta si procederà comunque alla stesura del verbale di ripresa dei lavori presso la sede della C.M. della Valchiavenna il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30."

L'impresa osserva, eccepisce e ribadisce quanto riferito, al Direttore dei Lavori e al RUP, nel corso dell'incontro svoltosi presso la sede della Stazione Appaltante il giorno Giovedì 14/05/2020 (dalle ore 14:00 a seguire), e più precisamente.

La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo "Verbale di Ripresa", è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- a) Elaborazione e trasmissione all'Impresa del documento riguardante l' "aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità – sia a carico delle figure preposte che delle maestranze);

Costruttore: **NOVI**
L'AMMINISTRAZIONE
di **Imperia**

- b) Individuazione ed elaborazione, alla luce dell' "aggiornamento del PSC" di cui al precedente punto 4/a) dei relativi maggiori oneri che dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza", al fine di poter consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "aggiornamento del PSC" medesimo.
- c) Riconoscimento all'Impresa, di un idoneo e adeguato "termine temporale suppletivo", in considerazione del fatto che l'attuale termine di ultimazione dei lavori risulta, da molto tempo, totalmente stravolto e superato. Come si ricorderà, durante il corso dei lavori sono sorte in cantiere molteplici "problematiche e/o criticità" la cui presenza ha costituito notevole ostacolo/impedimento al regolare svolgimento dei lavori, generando di fatto in cantiere una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, la cui tormentata esecuzione ha richiesto, come noto, maggiori tempi rispetto a quelli originariamente previsti dal cronoprogramma lavori contrattuale, generando indebitamente, in capo all'Appaltatore, maggiori oneri non previsti contrattualmente di cui la Stazione Appaltante dovrà tenere in debito conto.
Nello specifico l'Impresa richiama:
- l'annotazione /esplicazione delle osservazioni ed eccezioni riportate dall'Appaltatore in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", il cui contenuto è stato replicato, in forma testuale, al precedente punto 1/a) del presente documento, al quale si rinvia.
 - Il contenuto delle riserve esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019).
(N.B. Nello specifico si richiama il "Documento datato 14/05/2020 – composto da n. 15 pagine – contenente l'esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n.2 e per l'importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte pari ad € 132.119" – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto).
- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in "Contratto – riferimento Art. 6" e del "Codice Appalti".
- e) Attivazione del Procedimento dell' "Accordo Bonario" previsto all'art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima.

Inoltre l'Impresa evidenzia/ribadisce e COMUNICA, che in assenza di tutte le attività, con l'emissione delle relative formalità, sopra specificate ai punti 4/a), 4/b), 4/c), 4/d) e 4/e), NON può procedere alla "Ripresa dei Lavori", annunciata dal Direttore dei Lavori con la propria nota dell'11/06/2020 richiamata in oggetto.

Infine l'Impresa rappresenta ai Responsabili in indirizzo (D.L., RUP, e Rappresentante della Stazione Appaltante), che in assenza dell'espletamento delle attività e relative formalità sopra dettagliatamente elencate, la medesima Impresa si vedrà costretta suo malgrado (così come già formalizzato dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) a dover ribadire l'attivazione della "risoluzione del contratto", tenuto conto che la seconda sospensione dei lavori, allo stato, ha assunto una entità (pari a 188 giorni) che risulta essere di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi (140 : 4= 35 giorni). Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a (39+188) =227 giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550 %) l' arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto.

Infine, l'Impresa, per tutto quanto sopra e alla luce della copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n.2,

INVITA E SOLLECITA

(ancora una volta)

il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

• **a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:**

- a) **tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività**, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;
- b) **l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
- c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante.

Con salvezza di ogni diritto."

2) **Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione**, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/a Il sottoscritto già in data 15/05/2020 ha redatto e inviato alla Vostra posta elettronica costruzionimovitersrl.co@tin.it l'aggiornamento/integrazione al PSC. Nella lettera di trasmissione si approvava anche il Vostro POS con la precisazione dell'obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica per tutti gli operatori presenti in cantiere e si chiedeva di fornire una stima preventiva dei costi o maggiori oneri di sicurezza da concordare con la D.L."

L'Impresa **osserva ed eccepisce e precisa** quanto segue:

- a) *L'elaborazione del PSC compreso il relativo documento riguardante l'"aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come aggiornamento/integrazione sia in linea tecnica che in linea economica dell'originario PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando compiti e responsabilità in relazione alle attività finalizzate al contenimento e gestione dell'Emergenza Epidemiologica COVID) è un onere esclusivo che compete alla Committente.*

Per quanto riferito dal D.L. (in qualità anche di C.S.E.) prendiamo atto che è stato trasmesso, dal D.L., alla scrivente, in allegato alla nota del D.L. del 15/06/2020, l'aggiornamento/integrazione del PSC, confermando il medesimo documento inoltrato precedentemente.

- b) *Si precisa e si ribadisce che il documento (aggiornamento/integrazione del PSC), inoltrato dal Direttore dei Lavori ed allegato alla propria nota del 15/06/2020, risulta essere assolutamente carente di ogni previsione riguardo ai costi/maggiori oneri riguardante il "maggior importo per oneri di sicurezza" non soggetto a ribasso.*

Si ribadisce, ancora una volta, che anche la quantificazione dell'importo per oneri della sicurezza è un preciso obbligo che la legge pone a carico del progettista incaricato dalla Committente.

Pertanto, qualsiasi attività che l'Impresa dovesse eventualmente espletare/svolgere nel merito, è bene ribadire che viene svolta a solo titolo di pura e semplice collaborazione, senza assunzione di qualsiasi tipo di responsabilità.

- 3) **Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione**, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/b) Come soprariportato e già anticipato anche nella nota contenuta nella mia mail del 15/05/2020 si ribadisce la propria disponibilità a concordare i maggiori oneri per la sicurezza. La richiesta di fornire una stima preventiva dei maggiori costi/oneri per la sicurezza era già contenuta nella mia mail del 15/05/2020 ma, ad oggi, non sono pervenuti;"

*L'Impresa **osserva ed eccepisce** quanto segue:*

- Per quanto riportato nella copiosa corrispondenza in atti e ribadito dettagliatamente nella precedente nota dell'Impresa del 12/06/2020 Prot. 1110 compreso quanto **osservato ed eccepito** ai precedenti punti **2/a) e 2/b)**, la determinazione dell'"aggiornamento dell'importo per gli oneri di sicurezza" (non soggetto a ribasso) è un onere di competenza esclusiva del Progettista incaricato dalla Committente e si ribadisce, ancora una volta, che qualsiasi attività che dovessero eventualmente espletare, nel merito, i tecnici dell'Impresa (come richiesto dal D.L.) verrebbero svolte a solo titolo di pura e semplice collaborazione, senza assunzione di responsabilità alcuna.*

- 4) **Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione**, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/c) Alla data di ripresa dei lavori, stanti le sospensioni dei lavori e la proroga di 90 giorni già concessa all'Impresa, ci sono ancora 55 giorni utili per completare i lavori e quindi, secondo lo scrivente, al momento, non si intravedono motivi validi per una ulteriore proroga;

il DPR 207/2010 all'Articolo 191 comma 1 cita testualmente: "L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili".

Per quanto sopra si ritiene che l'Impresa non possa rinviare la ripresa dei lavori a causa di contestazioni o riserve;"

L'Impresa osserva, eccepisce e precisa quanto segue:

a) Nel richiamare le eccezioni e le riserve iscritte dall'Appaltatore:

- in calce al "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019";
- nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n. 2;
- le "eccezioni" dell'Impresa formalizzate con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE);

CONTESTA E RIGETTA la posizione assunta dal Direttore dei Lavori e dal RUP riguardo al fatto di aver ignorato le prime n. 8 riserve iscritte nel R.C. (per un totale di € 120.986), i cui danni/maggiori oneri sopportati indebitamente dall'Appaltatore, sono stati generati (come ben noto) dall'anomalo andamento dei lavori che hanno causato una forte ridotta produttività del cantiere, per la sostanziale impossibilità dell'Impresa di poter eseguire le lavorazioni appaltate nelle sequenze, nei modi e nei tempi previsti nell'originario cronoprogramma lavori contrattuale, a causa dei molteplici impedimenti, ben noti alla Direzione Lavori, al RUP e alla Committente. Tutto ciò, come noto e come si ricorderà, ha determinato, fin dall'epoca immediatamente successiva alla consegna dei lavori del 07/05/2019 e fino alla data della "Sospensione Lavori del 07/12/2019", uno stato di grande incertezza operativa tale che le produzioni non hanno potuto svilupparsi nei tempi previsti, venendosi così a determinare il predetto turbamento del cronoprogramma lavori.

Ad ulteriore conferma di quanto da noi osservato, precisato ed eccepito, si ribadisce (anche in questa sede) quanto già contestato dall'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112, alla quale si rinvia, evidenziando che la medesima Impresa ha firmato il "Verbale di Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" con la riserva esplicita dall'Appaltatore in calce al medesimo "Verbale" che recita testualmente quanto segue:

"L'Impresa firma il presente "Verbale", precisando che la "richiesta di proroga dell'Impresa di 90 gg", alla quale fate espresso riferimento, è stata formalizzata, dalla medesima Impresa, con la propria nota del 31/10/2019 Prot. 1087, inoltre si OSSERVA ED ECCEPISCE che tale richiesta dell'Impresa si è resa necessaria per far fronte alle varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in corso d'opera, la cui presenza ha generato, in cantiere, una ridotta produttività per anomalo andamento dei lavori, per il quale si rende necessario riconoscere un idoneo ed adeguato termine suppletivo per consentire di ultimare tutti i lavori previsti in appalto. 07/12/2019 – firmato dall'Appaltatore".

Ad ulteriore conferma di quanto sopra specificato, è da far rilevare che il RUP in data 04/05/2020, ha "concesso" una proroga di 90 giorni per le seguenti motivazioni testualmente riportate nel documento del RUP del 04/05/2020 (con oggetto: CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI):

"

- condizioni metereologiche avverse che hanno anche causato la chiusura temporanea della strada di accesso al cantiere;
 - difficoltà di natura gestionale con i proprietari e gestori delle strade consortili;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
- visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 12.02.2020

CONCEDE

[Firma]
 Costruzioni MOVIT S.p.A.
 LAVORI DI COSTRUZIONE
 "Piano Intercomunale"

all'Impresa in indirizzo una proroga di 90 (novanta) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto."

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, è del tutto palese che le prime n. 8 riserve iscritte dall'Appaltatore nel R.C., riferite alla maggiore onerosità sopportata indebitamente dall'Impresa, a causa della ridotta produttività generata dall'andamento anomalo dei lavori, per il quale è stato riconosciuto un maggior tempo contrattuale, NON sono state, evidentemente, esaminate dal D.L. e dal RUP.

Nel merito invitiamo i Responsabili in indirizzo a riesaminare le "riserve" per i maggiori oneri sopportati indebitamente dall'Appaltatore per la ridotta produttività – dettagliatamente ed analiticamente riportata con l'esplicazione delle prime n. 8 riserve, iscritte nel R.C.

- b) l'Impresa, in relazione a quanto testualmente asserito dal Direttore dei Lavori "...si ritiene che l'Impresa non possa rinviare la ripresa dei lavori a causa di contestazioni o riserve;"
fa rilevare quanto segue:

1. L'Impresa ha firmato il "Verbale di Ripresa dei Lavori" (emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020) con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale", che recita testualmente quanto segue:

"L'Impresa contesta il presente Ordine di "Ripresa dei Lavori datato 16/06/2020", e firma la medesima "Ripresa" con riserva ed eccezioni che saranno esplicate in una mirata nota che seguirà.

Con salvezza di ogni diritto. 16/06/2020 firmato dall'Appaltatore."

2. L'Impresa fa rilevare al Direttore dei Lavori che la data effettiva di "Ripresa dei Lavori" è subordinata, fra l'altro, all'espletamento di una dettagliata e puntuale ricognizione delle aree interessate dalle varie attività/lavorazioni (da eseguire fra i responsabili tecnici dell'Impresa unitamente a quelli della Direzione Lavori) al fine di constatare la immediata cantierabilità delle medesime lavorazioni, tenuto conto che la "sospensione dei lavori del 07/12/2019" ha assunto una estensione temporale di 192 giorni (pari a circa 6,5 mesi!!!), alla data della Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 (il cui verbale è stato firmato con riserva dall'Appaltatore).

Pertanto l'Impresa **ECCEPISCE** che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" risulta essere assolutamente carente in merito alla immediata cantierabilità delle varie opere e lavorazioni, per l'assenza della indispensabile puntuale ricognizione che doveva essere assolutamente espletata, sulle aree interessate dalle lavorazioni per constatare il permanere o meno delle condizioni di immediata cantierabilità delle varie attività/lavorazioni a farsi.

- 5) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Vista la Vostra lettera protocollo 1110 del 12/06/2020 dove l'Impresa si dichiara disponibile a riprendere i lavori ma è subordinata all'espletamento da parte del Direttore dei Lavori e del RUP delle seguenti attività e formalità, il sottoscritto D.L. con riferimento ai punti della Vostra lettera precisa quanto segue:

4/d) e 4/e) non sono di competenza del sottoscritto; "

Occorre **osservare e precisare** quanto segue:

1. In primo luogo l'Impresa riporta di seguito, per utilità di pronto riscontro, in forma testuale, i punti **4/d)** e **4/e)** eccepiti dalla medesima Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. 1110, al quale il Direttore dei Lavori fa riferimento:

“La scrivente Impresa (così come anticipato nel corso della riunione del 14/05/2020 e come ribadito nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n.2) conferma la propria disponibilità a riprendere i lavori, ma nel contempo evidenzia, osserva e precisa che la data della effettiva ripresa dei medesimi lavori, con l'emissione del relativo “Verbale di Ripresa”, è subordinata all'espletamento, da parte del Direttore dei Lavori e del RUP (ognuno per quanto di propria competenza), delle seguenti necessarie attività e relative formalità:

- d) Il pagamento tempestivo, all'Impresa, dell'importo riveniente dai lavori eseguiti a tutto il SAL n.2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che ad oggi sono trascorsi 188 giorni (oltre 6 mesi) dalla data di riferimento del SAL n. 2, e che il protratto mancato pagamento costituisce grave inadempimento e comporta delle responsabilità, in capo ai soggetti in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), perché in clamorosa violazione di quanto previsto in “Contratto – riferimento Art. 6” e del “Codice Appalti”.*
- e) Attivazione del Procedimento dell’ “Accordo Bonario” previsto all’art. 205 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), di cui la scrivente Impresa, in questa sede, INVITA formalmente l'avvio secondo le modalità previste dalla legge medesima.”*

- 2. Il Direttore dei Lavori, riguardo alla legittima richiesta formale dell'Impresa, di cui al punto 4/d) sopra testualmente replicato, NON può sottrarsi dalle proprie responsabilità, con la sintetica e superficiale affermazione “non sono di competenza del sottoscritto”.*

Infatti occorre rammentare che il grave ritardo del protratto mancato pagamento è anche soprattutto la conseguenza della inadempienza del Direttore dei Lavori in riferimento al GRAVE RITARDO DELLA PROTRATTA MANCATA EMISSIONE DEL SAL N. 2 (lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che il SAL n. 2 è stato poi finalmente emesso dal D.L., e sottoposto alla firma dell'Appaltatore, in data 04/05/2020 a seguito della nota dell'Impresa del 08/04/2020 Prot. 1099 di INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE.

N.B. Si ribadisce che il Direttore dei Lavori ha sottoposto il SAL n. 2 alla firma dell'Appaltatore con ritardo di oltre 3 mesi rispetto alle previsioni contrattuali di cui all’ “Art. 6 del Contratto d’Appalto”, così come per altro eccepito dall'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE).

E' del tutto evidente che il protratto richiamato inadempimento comporta anche delle responsabilità di “natura personale” (come già da Noi contestato ed eccepito con la corrispondenza in atti) in quanto risultano, fra l'altro, in clamorosa violazione di quanto previsto in “Contratto” e da “Codice Appalti”.

Il tutto anche come contestato dall'Appaltatore con le riserve iscritte nel Registro di Contabilità in riferimento ai lavori di cui al SAL n. 2 (alle quali si rinvia).

- 3. Il Direttore dei Lavori, riguardo alla legittima richiesta formale dell'Impresa, di cui al punto 4/e) sopra testualmente replicato, NON può sottrarsi dalle proprie responsabilità, con la sintetica e superficiale affermazione “non sono di competenza del sottoscritto”.*

Infatti, occorre far rilevare che nello specifico l'Impresa ha formalizzato le proprie eccezioni con la nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE), con la quale la medesima Impresa ha contestato al RUP e al DL (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità) la mancata attivazione del Procedimento dell'“Accordo Bonario” previsto dall'art. 205 del Codice degli Appalti, per le motivazioni dettagliatamente precisate ed illustrate nella medesima nota dell'Impresa del 17/06/2020 Prot. 1112, alla quale si rinvia (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto e a valere a tutti gli effetti di legge e di contratto).

Occorre, altresì rammentare che l'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (sopra richiamata), ha diffidato il D.L., il RUP e il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di competenza e responsabilità) a manifestare senza indugio, e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della medesima nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112, la propria intenzione a transigere l'insorgenza lite, mediante atto scritto che consenta la più utile ed efficace tutela degli interessi delle parti dell'originario contratto. Con espressa avvertenza che, in caso di protratto inadempimento e comunque in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, ci vedremo costretti ad adire le vie legali, per i conseguenti provvedimenti dichiarativi e di condanna, anche ai fini dell'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi.

- 6) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

“Per quanto riguarda la richiesta di redigere la “Perizia di Variante e Suppletiva al punto a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L.” si fa presente che il sottoscritto non ha ordinato varianti e che le opere realizzate corrispondono al progetto esecutivo, pertanto non si rientra nel campo di applicazione dell'articolo 106 del DLgs 50/2016.”

Occorre evidenziare e ribadire quanto segue:

1. L'Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110 (coerentemente a quanto già riportato nel Registro di Contabilità con le riserve iscritte in riferimento ai lavori di cui al SAL n. 2), ha INVITATO E SOLLECITATO il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):
 - a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:
 - a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in “variante” e ad “integrazione” rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva;
 - b) l'aggiornamento del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria corrispondenza in atti, alla luce delle “ulteriori problematiche” dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno

necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;

- c) Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo", all'attuale termine ultimo, non inferiore a 4 mesi, per tener conto sia di tutte le "problematiche e/o criticità" evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante.

2. Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente precisato al precedente punto 6/1., è del tutto evidente che l'Impresa ha formalizzato la richiesta del perfezionamento della "Perizia" per le motivazioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra specificate.
3. Per quanto riportato ai precedenti punti 6/1. e 6/2., emerge, con evidenza palmare, che quanto riferito dal Direttore dei Lavori (sopra riportato in forma testuale) è frutto di una visione a dir poco sommaria oltre che superficiale del medesimo Direttore dei Lavori in merito alle richieste formalizzate dall'Impresa, riguardo alla necessità di dover perfezionare la "Perizia di Variante e Suppletiva".

- 7) Con riferimento alla nota del Direttore dei Lavori del 15/06/2020 in questione, laddove viene riferito testualmente:

"Per tutto quanto sopra con riferimento alla lettera del D.L. "Ripresa Lavori AIB lettera del 11/06/2020" dove il sottoscritto dava la disponibilità per concordare con l'Impresa la data di ripresa Lavori o in assenza di riscontro si sarebbe comunque proceduto con la redazione del Verbale di Ripresa Lavori il giorno 16/06/2020 alle ore 8,30 presso la sede della C.M. della Valchiavenna.

Non avendo ricevuto dall'Impresa entro il 12/06/2020 indicazioni circa la data di Ripresa Lavori si procederà il giorno 16/06/2020 con le modalità soprariportate alla redazione del Verbale di Ripresa dei Lavori c/o la sede della CM della Valchiavenna."

L'Impresa, nel riferirsi alla totale copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto delle riserve esplicate nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), compreso altresì quanto eccepito/osservato, ai precedenti punti del presente documento, fa presente al Direttore dei Lavori, al RUP, al C.S.E. e Legale Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità), che è stata costretta a firmare con riserva il "Verbale di Ripresa dei Lavori (emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020)", per le seguenti principali motivazioni:

- a) Il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente (dal D.L. + Esecutore), finalizzati a verificare il permanere o meno delle condizioni di immediata contierabilità delle opere rimanenti a farsi.
- b) Il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" è stato emesso dal D.L./RUP, ignorando che l'Esecutore aveva formalizzato, fra l'altro, con la corrispondenza in atti, con le riserve iscritte nel R.C. al SAL n. 2 e ribadito, da ultimo, con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE) la seguente principale contestazione di seguito replicata:

la Sospensione dei Lavori del 07/12/2019, avendo assunto una estensione temporale di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E' evidente che la Scrivente, come già ampiamente riferito, formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la Sospensione dei Lavori del 07/12/2019 che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati.

Con salvezza di ogni diritto."

- 4) L'Impresa, alla luce di quanto riportato nella corrispondenza formale, presente in atti, sopra dettagliatamente richiamate, compreso quanto osservato dall'Appaltatore con l'esplicazione delle eccezioni e riserve iscritte nel R.C. in riferimento al SAL n. 2,

CONFERMA E RIBADISCE (in questa sede)

- a) Quanto testualmente, fra l'altro, riportato dall'Impresa con riserve iscritte nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019 – il cui SAL n. 2 è stato sottoposto alla firma dell'Appaltatore solo in data 04/05/2020):

".....Occorre altresì far rilevare/ribadire che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" tutt'ora persistente (N.B. alla data del 04/05/2020 – data di riferimento della firma con riserva da parte dell'Appaltatore della contabilità riguardante il SAL n.2, l'estensione temporale della "sospensione" risulta essere pari a 150 giorni), ha assunto una entità di estensione temporale che risulta essere di molto superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ($140 \text{ gg} : 4 = 35$ giorni), e comunque superiore a quanto previsto dalla normativa in tema di sospensione legittima. Infatti, la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", per fatti non dipendenti dall'operato e/o volontà dell'Appaltatore, ha assunto alla data del 04/05/2020, sopra precisata, una estensione temporale di 150 giorni, che risulta essere pari a 4,3 volte l'estensione temporale riferita ad $\frac{1}{4}$ dell'originario temine contrattuale. Nel merito occorre inoltre far rilevare ed eccepire che il periodo complessivo riferito alle n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori è risultato essere, alla data del 04/05/2020 sopra precisata, pari a $(39 \text{ gg} + 150) = 189 \text{ giorni}$, e cioè pari a 5,4 volte (pari al 440%) l'arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto per l'esecuzione dei lavori.

Nel merito l'Impresa osserva ed eccepisce che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", ha assunto il "carattere di illegittimità", e pertanto l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori costi/maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, la cui quantificazione economica potrà essere compiutamente determinata dall'Appaltatore in occasione della Ripresa dei Lavori da parte della D.L./RUP.

- b) Quanto, fra l'altro, riferito testualmente dall'Impresa con la propria nota del 12/06/2020 Prot. n. 1110: "Occorre far rilevare che alla data del 12/06/2020, le n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori hanno assunto, complessivamente, ad oggi, una entità pari a $(39 + 188) = 227$ giorni e cioè pari a 6,5 volte (cioè il 550%) l'arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto."

- c) Quanto, fra l'altro, riferito testualmente dall'Impresa con la propria nota del 17/06/2020 Prot. n. 1112:

".....

Costruzioni MONTI DE LUCA
L'AMMINISTRATORE
Amato Scanturro

Infine l'Impresa, coglie l'occasione per evidenziare e ribadire (a tutti i soggetti in indirizzo deputati dalla Stazione Appaltante alla gestione del Contratto d'Appalto in oggetto: D.L., C.S.E. e RUP), così come per altro già riferito con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2020), che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", avendo assunto una estensione temporale di gran lunga "superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi" pari a $(140 : 4) = 35$ giorni, ha assunto, a far data dal $(07/12/2019 + 35 \text{ giorni}) = 10/01/2020$ il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ, con tutte le relative conseguenze economiche dannose, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico. E' evidente che alla "Ripresa dei Lavori", la scrivente Impresa formalizzerà mirata richiesta di risarcimento dei danni subiti per la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che si è protratta oltre i termini temporali di 35 giorni sopra specificati. Quanto sopra era stato già ampiamente annunciato dall'Appaltatore con la corrispondenza formale presente agli atti e ribadito anche nel R.C. con le riserve iscritte in riferimento al SAL n. 2."

Conseguentemente l'Impresa

CONFERMA LA RISERVA

per i danni/maggiori oneri derivanti dalla Sospensione dei Lavori disposta dal D.L./RUP/Committente con il "Verbale di Sospensione Lavori del 07/12/2019", della quale sospensione, ribadisce il carattere assoluto di ILLEGITTIMITÀ a partire dalla data del 10/01/2020 (come sopra testualmente replicato), fino alla data del 15/06/2020 (tenuto conto della ripresa dei lavori del 16/06/2020) e per l'estensione temporale pari a $(192 - 35) = 157$ giorni, l'entità dei suddetti danni/maggiori oneri, per i quali l'Impresa

ESPRIME RISERVA

viene valutata di seguito, in riferimento ai costi sopportati improduttivamente dall'Impresa stessa nei 157 giorni di durata di sospensione dal "carattere illegittimo".

RISERVA N. 1/Ri, per i costi sostenuti improduttivamente nei 157 giorni di durata della "Sospensione Illegittima", a fronte dei seguenti titoli di spesa, comunque correnti per l'Impresa:

a) ATTREZZATURA E MEZZI: si riporta di seguito l'elenco dei mezzi e attrezzature messe a disposizione per i lavori in oggetto:

- Miniescavatore;
- Autocarro Bremach targa DY559M;
- Dumper Silla;
- Martello perforatore Atlas Copco Krp 340V – matr. BES049806;
- Pannelli per casseri n. 50 dim. 3,00 x 1,00;
- Vibratore- compreso di gruppo elettrogeno;
- Pontelli da mt 4,00 n. 70;
- Pannelli tipo Doka n. 70 dim. 2,00 x 0,50.

Il costo totale giornaliero risulta essere pari a: €/gg 170,00.

b) PERSONALE DI CANTIERE: esso è costituito da un Responsabile Tecnico di Cantiere (valutato al 30%).
Il costo totale mensile è di € $1.800 \times 30\% =$ €/mese 540,00 e quello giornaliero 18,00 €/giorno.

c) SPESE GENERALI D'AZIENDA: in base all'incidenza di legge del 13,5% da applicare all'importo contrattuale netto (escluso O.S.), preventivamente depurato dell'utile e delle medesime spese generali, l'importo giornaliero da attribuire a queste ultime è pari a:

$$€ 157.018,75 : (1+10\%) : (1+13,5\%) : 140\text{gg} = 121,27 \text{ €/gg}$$

dove 140 gg è la durata originariamente prevista per l'appalto;

d) **ONERI FIDEJUSSORI/ASSICURATIVI**: i premi relativi alle garanzie fidejussorie/assicurative prestate, ammontano a 5,00 €/giorno.

Il costo totale giornaliero per i titoli di cui sopra risulta essere pari a $(170,00 + 18,00 + 121,27 + 5,00) =$ **€/gg 314,27** e quello complessivo pari a:

$\text{€/giorno } 314,27 \times 157\text{gg} = \text{€ } 49.340,39$

che costituisce l'importo della **Riserva n. 1/Ri**.

RISERVA n. 2/Ri, per i maggiori oneri che sono derivati all'Impresa dalla manutenzione delle opere effettuate indebitamente con n. 2 persone (valutate al 30%). Il danno subito dall'Impresa è pari a:

$\text{€/mese } 3.000 \times 30\% : 30 \times 157\text{gg} = \text{€ } 4.710,00$

- 5) Infine l'Impresa **riguardo al contenuto del Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 in questione**, laddove è stato testualmente disposto:

".....

ORDINA

all'Impresa di riprendere i lavori di cui al contratto citato in epigrafe. Si dà atto che per i lavori in parola rimasti sospesi per il periodo dal 07/12/2019 ad oggi per complessivi giorni 192. In totale i giorni di sospensione sono n. 39 + n. 192. E' stata concessa una proroga di 90 giorni rimanendo così ulteriori 55 giorni utili per terminare i lavori per cui la nuova scadenza per dare i medesimi compiuti è fissata nel giorno **09/08/2020 (nove agosto 2020).**"

L'Impresa **evidenzia, ribadisce ed eccepisce** quanto segue:

- a) "Il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" in questione Non risulta essere compiutamente definito, in quanto, così come già riferito dall'Impresa con la precedente nota del 22/06/2020 Prot. n. 1114, il medesimo "Verbale" è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire, per altro, il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente, tra l'Esecutore e il Direttore dei Lavori, finalizzati a verificare il permanere o meno, alla data del 16/06/2020, delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere rimanenti a farsi. Nel merito occorre far rilevare che il sopralluogo in contraddittorio è stato poi espletato, sulle aree interessate dalla costruenda opera (tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa congiuntamente al Direttore dei Lavori) in data 18/06/2020, nel corso del quale è stata constatata la necessità di dover eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", diverse attività/lavorazioni non previste in contratto, la cui esecuzione richiedeva comunque l'emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di mirato Ordine di Servizio.

A conferma di quanto sopra asserito ed osservato, l'Impresa richiama, nello specifico, la propria nota del 23/06/2020 Prot. n. 1115 (con oggetto: Sopralluogo/ricognizione espletata, congiuntamente tra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla Costruenda opera in data 18/06/2020 – **COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE E RICHIESTA DI EMISSIONE DI MIRATO ORDINE DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI NON PREVISTI CONTRATTUALMENTE**), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro viene, di seguito, testualmente replicato:

"Facciamo seguito al sopralluogo espletato congiuntamente sulle aree oggetto dell'intervento di cui alla costruenda opera eseguito in data 18/06/2020 (a partire dalle ore 17:15), fra:

- Il Direttore dei Lavori: Ing. Camillo Attilio TAVASCI;
- Il Responsabile Rappresentante dell'Impresa: Geom. Marcantonio AMATO;

per riportare, di seguito, quanto è emerso nel corso della dettagliata ricognizione del 18/06/2020, affinché i lavori previsti in contratto possano essere "effettivamente ripresi", alla luce del "Verbale di Ripresa Lavori emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" (emesso in maniera del tutto unilaterale senza espletare il necessario contraddittorio sulle aree interessate dai lavori previsti in appalto).

Dalla puntuale e dettagliata ricognizione (sopra richiamata), è stato condiviso, tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa e il Direttore dei Lavori, la necessità di dover comunque eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 – firmata con riserva dall'Appaltatore", le seguenti attività/lavorazioni che si rendono necessarie in considerazione della notevole durata del periodo di "fermo cantiere", generato dalla "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che ha assunto (come ben noto) una estensione temporale pari a 192 giorni.

Per quanto sopra, si riporta, di seguito, l'elenco delle necessarie attività/lavorazioni che occorre eseguire, in via del tutto preliminare, alla "ripresa dei lavori del 16/06/2020":

- 1) Attività/lavorazione di rimozione del materiale terroso presente a tergo del muro del manufatto della "Vasca Dalò", il cui materiale terroso si è depositato a seguito di frana innescatasi durante il notevole periodo pari a 192 giorni di "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019". Occorre, nel merito, far rilevare che tale rimozione dovrà essere espletata a mano (per l'impossibilità di poter accedere con mezzi operativi) e che le medesime attività si rendono necessarie in quanto impediscono la realizzazione dell'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del medesimo manufatto, di cui alla Vasca in questione;
- 2) Attività/lavorazione di posizionamento dei tappi in PVC, dotati di guarnizione con caratteristiche espansive, per la chiusura delle cannette in PVC, ivi presenti nel manufatto della vasca, le cui cannette, come ben noto, sono state utilizzate per consentire la posa in opera dei casseri impiegati per i getti in calcestruzzo. Il posizionamento dei tappi in PVC in questione, si rendono necessari per poter eseguire l'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del manufatto di cui alla "Vasca Dalò";
- 3) Attività/lavorazione finalizzate alla costruzione di un canale di scolo/fugatore necessario per l'allontanamento delle acque di aggettamento/pompaggio provenienti dalla falda acquifera presente nel substrato dello scavo in trincea, eseguito per la realizzazione del manufatto di cui alla vasca in questione;
- 4) Attività/lavorazione di riposizionamento e sistemazione, a regola d'arte, nel rispetto delle "norme di sicurezza", della recinzione dell'impianto di cantiere, che, allo stato, richiedono le necessarie attività di ripristino.

Per tutto quanto sopra, così come richiesto dal D.L., dal nostro Responsabile dell'Impresa (Geom. Amato) nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, la scrivente è ancora in attesa di ricevere mirato formale Ordine di Servizio, finalizzato ad eseguire le attività/lavorazioni sopra specificate ai punti 1), 2), 3) e 4), nel rispetto di quanto condiviso con la D.L. in occasione del sopralluogo congiunto espressamente richiamato in oggetto.

Occorre ribadire che l'Ordine di Servizio in questione, da Noi richiesto nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, e qui da Noi sollecitato, si rende allo stato urgente e necessario ai sensi di legge e di contratto.

In attesa di quanto richiesto, porgiamo distinti saluti."

Alla luce di quanto sopra (a seguito della puntuale e dettagliata ricognizione del 18/06/2020 espletata in maniera congiunta sulle aree interessate dalle opere appaltate), il Direttore dei Lavori in data 24/06/2020 emetteva l'Ordine di Servizio n. 1, con il quale disponeva all'Impresa, l'esecuzione di maggiori e/o diversi lavori, non previsti in contratto, la cui esecuzione si rendeva assolutamente necessaria e propedeutica al fine di consentire, alla medesima Impresa, di poter poi "effettivamente riprendere i lavori". Per quanto sopra emerge, in maniera palmare, che il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" risultava essere "carente e viziato" per l'assenza del permanere delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere a farsi, con tutte le relative conseguenze riguardo al termine ultimo dei lavori, fissato in maniera del tutto arbitraria ed errata, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", alla data del 09/08/2020, la cui data NON può essere condivisa dall'Impresa.

costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;

- c) Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo", all'attuale termine ultimo, fissato erroneamente alla data del 09/08/2020, per tener conto sia di tutte le "problematiche e/o criticità" evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante, tramite il proprio Progettista.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità, di cui sin da ora, chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto."

- alla nota dell'Impresa del 02/07/2020 Prot. n. 1120 (con oggetto: Riferimento documento denominato "Relazione del Direttore Lavori in merito alle lettere dell'Impresa Moviter S.r.l. con protocollo n. 1112 del 17/06/2020 e protocollo n. 1114 del 22/06/2020, datata 30/06/2020 – a firma del D.L." ed inoltrata, dal medesimo D.L., alla attenzione del RUP. - COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE).
- alla nota dell'Impresa del 03/07/2020 Prot. n. 1121 (con oggetto: Restituzione Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020 – firmato con riserva dall'Appaltatore).
- alla nota dell'Impresa del 13/07/2020 Prot. n. 1122 (con oggetto: Riferimento nota del D.L. del 04/07/2020 riguardo ai "maggiori oneri" dovuti all'integrazione del PSC e del POS per l'emergenza COVID e richiesta aggiornamento POS – COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE E RICHIESTA DI INCONTRO).
- alla nota dell'Impresa del 13/07/2020 Prot. n. 1123 (con oggetto: Riferimento nota del D.L. del 13/07/2020 – COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO AD ASSUMERE URGENTI DETERMINAZIONI), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Ci perviene la nota del Direttore dei Lavori del 13/07/2020, il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito testualmente replicato:

"A seguito di richiesta verbale avanzata dal sig. Amato Marcantonio in qualità di Legale rappresentante della ditta Moviter Srl, per la realizzazione della scogliera a sec o a Sud del serbatoio di Dalò si confermano le dimensioni previste in progetto con la quota di imposta dovrà essere tale da raggiungere il terreno di fondazione idoneo alla posa del manufatto. Gordona, lì 13/07/2020 firmato il Direttore dei Lavori"

per evidenziare ed eccepire quanto segue:

- 1) La nota del D.L. del 13/07/2020 fornisce all'Impresa alcune disposizioni e, pertanto, risulta essere, a tutti gli effetti, un "Ordine di Servizio";
- 2) La disposizione "si confermano le dimensioni previste in progetto con la quota di imposta dovrà essere tale da raggiungere il terreno di fondazione idoneo alla posa del manufatto" risulta essere "assolutamente generica" e non definisce la quota di progetto "idonea" a cui attestare il manufatto.

Nel merito si rappresenta che l'individuazione della quota "idonea" a cui attestare il manufatto è una attività con onere a carico del progettista della Committente e non può essere individuata dall'Appaltatore, atteso

che il progetto esecutivo, compiutamente definito e cantierabile, è di competenza esclusiva della Committente tramite il proprio Progettista allo scopo incaricato.

- 3) Alla luce di quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2) si invita il Direttore dei Lavori a presenziare in cantiere per l'assunzione di determinazioni finalizzate ad individuare la "idonea quota di imposta", a cui attestare il manufatto, tenuto conto che le disposizioni comunicate dal D.L., con la propria nota del 13/07/2020, risultano essere generiche e non compiutamente definite.
- 4) Per quanto riportato al precedente punto 1) si restituisce, in allegato alla presente, la nota del Direttore dei Lavori del 13/07/2020 firmata con riserva dall'Appaltatore, le cui eccezioni ed osservazioni sono riportate nella presente nota dell'Impresa.

Con salvezza di ogni diritto."

- alla nota dell'Impresa del 15/07/2020 Prot. n. 1124 (con oggetto: Rif. art. 6 del Contratto d'Appalto "Pagamenti in Acconto" – Richiesta di emissione dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 – INVITO ad espletare un contraddittorio sulle opere/lavorazioni eseguite finalizzato ad effettuare misurazioni per la contabilizzazione dei relativi lavori).
- alla nota dell'Impresa del 15/07/2020 Prot. n. 1125 (con oggetto: Osservazioni e Precisazioni dell'Appaltatore), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"In riscontro alle note della scrivente Impresa di seguito precisate:

- Nota dell'Impresa del 13/07/2020 Prot. n. 1122 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE E RICHIESTA DI INCONTRO);
- Nota dell'Impresa del 13/07/2020 Prot. n. 1123 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO AD ASSUMERE URGENTI DETERMINAZIONI);

ci perviene la nota del Direttore dei Lavori datata 14/07/2020 (con PEC), e dall'esame del contenuto della medesima nota del Direttore dei Lavori, non possiamo esimerci dall'osservare e precisare quanto segue:

- 1) Prendiamo atto che la nota del D.L. del 14/07/2020 in questione, conferma che in data 14/07/2020 è stata individuata, dal medesimo D.L. (in qualità anche di progettista), la quota di imposta della scogliera in località Dalò, atteso che la precedente comunicazione del D.L. del 13/07/2020 risultava essere assolutamente carente nel merito;
- 2) Prendiamo atto che la nota del D.L. del 14/07/2020 in questione, conferma sulla necessità di dover fissare un incontro tra il medesimo Direttore dei Lavori e il Rappresentante dell'Impresa, al fine di assumere determinazioni condivise, riguardanti l'individuazione di tutte le attività da porre in essere in cantiere per l'attivazione di tutte le misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica COVID-19, atteso che la "Stima dei maggiori Oneri di Sicurezza", redatta dal D.L., con il documento datato 04/07/2020 e denominato "ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI COVID-19" (composto da n. 2 pagine) risultava essere carente e sottostimato.

Distinti saluti."

- alla nota dell'Impresa del 16/07/2020 Prot. n. 1126 (con oggetto: Riscontro nota del D.L. del 15/07/2020 e COMUNICAZIONE della data di incontro da tenersi sulle aree interessate dai lavori in oggetto).
- alla nota dell'Impresa del 17/07/2020 Prot. n. 1127 (con oggetto: Precisazioni dell'Esecutore ed INVITO AD ADEMPIERE in riferimento ai contenuti del Decreto Legge 16/07/2020 n.76), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Prendiamo atto di quanto comunicatoci dal RUP con la propria nota pec de 17/07/2020 (pervenuta alle ore 10:33 con file denominato n.5697 del 17/07/2020 - riguardante la richiesta dell'Impresa Moviter Srl di

emissione SAL nr. 3. – rif. nota dell'Impresa del 13/07/2020 prot. nr. 1124), per precisare ed invitare il Direttore dei Lavori e il RUP (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità), a tener in debita considerazione i contenuti del Decreto Legge 16/07/2020 nr. 76, anche in riferimento al fatto che il certificato viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adesione dello Stato di avanzamento, e che il pagamento viene effettuato entro quindi giorni dall'emissione del certificato.

Inoltre l'Impresa coglie l'occasione per evidenziare e rappresentare, al D.L. e al RUP, di tener ben presente anche i contenuti del Decreto Legge 16/07/2020 nr. 76, con particolare riferimento a quanto disposto:

- All'art.8, comma 4) lettera b);
- All'art. 8, comma 4) lettera c)."

- alla nota dell'Impresa del 22/07/2020 Prot. n. 1129 (con oggetto: COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE riguardo agli importi "oneri di sicurezza aggiuntivi COVID-19 – Revisione n. 1 del 21/07/2020" – Richiesta/Invito alla redazione della "Perizia di Variante"), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Facciamo seguito all'incontro svoltosi il giorno 21/07/2020 con il D.L. (in qualità di C.S.E.), per COMUNICARE quanto segue:

- a) Prendiamo atto che il D.L. ha proceduto ad aggiornare in data 21/07/2020 (così come richiesto dall'Impresa con la corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 e con le riserve iscritte in calce al Verbale di Ripresa Lavori emesso in data 16/06/2020), l'importo Oneri di Sicurezza Aggiuntivi generati dall'Emergenza Sanitaria COVID-19, con il documento denominato "ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI COVID-19 – Revisione n. 1 del 21/07/2019".
- b) Per quanto riportato al precedente punto a), il D.L. (in qualità anche di C.S.E.) e il RUP dovranno tener presente anche le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività del cantiere legata alla messa in atto, da parte dell'Impresa, del "contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente ANTI COVID-19, di cui al "PSC aggiornato"".
- c) Per quanto riportato al precedente punto b), la D.L. ed il RUP (ognuno per quanto di propria competenza), dovranno pertanto riconoscere un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo", all'attuale termine di ultimazione lavori, per tener conto anche dei rallentamenti (relativi alla conseguente ridotta produttività di cantiere), per consentire all'Impresa, la messa in atto di tutte le "misure di contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria COVID-19, imposte dal Governo Italiano.

Per tutto quanto sopra riportato, l'Impresa SOLLECITA, al D.L. e al RUP, la tempestiva elaborazione della "Perizia di Variante" che recepisca sia i "maggiori importi per oneri di sicurezza aggiuntivi COVID-19" in questione, e sia tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dal D.L., compreso quelli formalmente disposte dal medesimo D.L. con gli Ordini di Servizio n. 1 del 24/06/2020 e n. 2 del 02/07/2020, entrambi firmati con riserva dall'Appaltatore."

- alla nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130 (con oggetto: Esplorazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"In relazione all' "Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020", da Noi restituito, firmato con riserva, in allegato alla nota dell'Impresa del 24/06/2020 Prot. n. 1116, la scrivente riporta di seguito l'esplicazione delle riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni annunciate dall'Appaltatore in calce al medesimo Ordine di Servizio n. 1:

- 1) In primo luogo l'Impresa, nel merito, ribadisce quanto già riferito con la propria nota del 26/06/2020 Prot. n. 1117 (con oggetto: Esplorazione delle riserve iscritte dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI – emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020"), in particolare ci si riferisce a quanto eccepito ed

osservato al punto 5/a) della medesima nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117, il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito testualmente replicato:

"5/a) Il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" in questione Non risulta essere compiutamente definito, in quanto, così come già riferito dall'Impresa con la precedente nota del 22/06/2020 Prot. n. 1114, il medesimo "Verbale" è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire, per altro, il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente, tra l'Esecutore e il Direttore dei Lavori, finalizzati a verificare il permanere o meno, alla data del 16/06/2020, delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere rimanenti a farsi. Nel merito occorre far rilevare che il sopralluogo in contraddittorio è stato poi espletato, sulle aree interessate dalla costruenda opera (tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa congiuntamente al Direttore dei Lavori) in data 18/06/2020, nel corso del quale è stata constatata la necessità di dover eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", diverse attività/lavorazioni non previste in contratto, la cui esecuzione richiedeva comunque l'emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di mirato Ordine di Servizio.

A conferma di quanto sopra asserito ed osservato, l'Impresa richiama, nello specifico, la propria nota del 23/06/2020 Prot. n. 1115 (con oggetto: Sopralluogo/ricognizione espletata, congiuntamente tra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla Costruenda opera in data 18/06/2020 – **COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE E RICHIESTA DI EMISSIONE DI MIRATO ORDINE DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI NON PREVISTI CONTRATTUALMENTE**), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro viene, di seguito, testualmente replicato:

"Facciamo seguito al sopralluogo espletato congiuntamente sulle aree oggetto dell'intervento di cui alla costruenda opera eseguito in data 18/06/2020 (a partire dalle ore 17:15), fra:

- Il Direttore dei Lavori: Ing. Camillo Attilio TAVASCI;
- Il Responsabile Rappresentante dell'Impresa: Geom. Marcantonio AMATO;

per riportare, di seguito, quanto è emerso nel corso della dettagliata ricognizione del 18/06/2020, affinché i lavori previsti in contratto possano essere "effettivamente ripresi", alla luce del "Verbale di Ripresa Lavori emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" (emesso in maniera del tutto unilaterale senza espletare il necessario contraddittorio sulle aree interessate dai lavori previsti in appalto).

Dalla puntuale e dettagliata ricognizione (sopra richiamata), è stato condiviso, tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa e il Direttore dei Lavori, la necessità di dover comunque eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 – firmata con riserva dall'Appaltatore", le seguenti attività/lavorazioni che si rendono necessarie in considerazione della notevole durata del periodo di "fermo cantiere", generato dalla "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che ha assunto (come ben noto) una estensione temporale pari a 192 giorni.

Per quanto sopra, si riporta, di seguito, l'elenco delle necessarie attività/lavorazioni che occorre eseguire, in via del tutto preliminare, alla "ripresa dei lavori del 16/06/2020":

- 1) Attività/lavorazione di rimozione del materiale terroso presente a tergo del muro del manufatto della "Vasca Dalò", il cui materiale terroso si è depositato a seguito di frana innescatasi durante il notevole periodo pari a 192 giorni di "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019". Occorre, nel merito, far rilevare che tale rimozione dovrà essere espletata a mano (per l'impossibilità di poter accedere con mezzi operativi) e che le medesime attività si rendono necessarie in quanto impediscono la realizzazione dell'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del medesimo manufatto, di cui alla Vasca in questione;
- 2) Attività/lavorazione di posizionamento dei tappi in PVC, dotati di guarnizione con caratteristiche espansive, per la chiusura delle cannette in PVC, ivi presenti nel manufatto della vasca, le cui cannette, come ben noto, sono state utilizzate per consentire la posa in opera dei casseri impiegati per i getti in calcestruzzo. Il

posizionamento dei tappi in PVC in questione, si rendono necessari per poter eseguire l'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del manufatto di cui alla "Vasca Dalò";

- 3) Attività/lavorazione finalizzate alla costruzione di un canale di scolo/fugatore necessario per l'allontanamento delle acque di aggettamento/pompaggio provenienti dalla falda acquifera presente nel substrato dello scavo in trincea, eseguito per la realizzazione del manufatto di cui alla vasca in questione;
- 4) Attività/lavorazione di riposizionamento e sistemazione, a regola d'arte, nel rispetto delle "norme di sicurezza", della recinzione dell'impianto di cantiere, che, allo stato, richiedono le necessarie attività di ripristino.

Per tutto quanto sopra, così come richiesto dal D.L., dal nostro Responsabile dell'Impresa (Geom. Amato) nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, la scrivente è ancora in attesa di ricevere mirato formale Ordine di Servizio, finalizzato ad eseguire le attività/lavorazioni sopra specificate ai punti 1), 2), 3) e 4), nel rispetto di quanto condiviso con la D.L. in occasione del sopralluogo congiunto espressamente richiamato in oggetto.

Occorre ribadire che l'Ordine di Servizio in questione, da Noi richiesto nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, e qui da Noi sollecitato, si rende allo stato urgente e necessario ai sensi di legge e di contratto.

In attesa di quanto richiesto, porgiamo distinti saluti."

Alla luce di quanto sopra (a seguito della puntuale e dettagliata ricognizione del 18/06/2020 espletata in maniera congiunta sulle aree interessate dalle opere appaltate), il Direttore dei Lavori in data 24/06/2020 emetteva l'Ordine di Servizio n. 1, con il quale disponeva all'Impresa, l'esecuzione di maggiori e/o diversi lavori, non previsti in contratto, la cui esecuzione si rendeva assolutamente necessaria e propedeutica al fine di consentire, alla medesima Impresa, di poter poi "effettivamente riprendere i lavori". Per quanto sopra emerge, in maniera palmare, che il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" risultava essere "carente e viziato" per l'assenza del permanere delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere a farsi, con tutte le relative conseguenze riguardo al termine ultimo dei lavori, fissato in maniera del tutto arbitraria ed errata, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", alla data del 09/08/2020, la cui data NON può essere condivisa dall'Impresa."

- 2) L'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 in questione, come ben noto, ha disposto l'esecuzione di "maggiori e/o diversi lavori" (non previsti in contratto), i cui "maggiori e/o diversi lavori" sono stati individuati a seguito del mirato sopralluogo/ricognizione espletato, congiuntamente fra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla costruenda opera in data 18/06/2020.

Nel merito si fa rilevare e si ribadisce che l'esecuzione dei "maggiori e/o diversi lavori" disposti dal D.L. con l'O.d.S. n. 1, risultavano essere necessari e propedeutici al fine di consentire, alla scrivente Impresa, di poter riprendere, in maniera totale, i lavori ordinati con il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" (firmato con riserva dall'Appaltatore).

- 3) L'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 in questione, come già rappresentato per le vie brevi dal Responsabile dell'Impresa al Direttore dei Lavori, non risulta essere compiutamente definito sia in linea tecnica che economica, tenuto conto che risulta essere carente di ogni riferimento riguardo alle modalità di contabilizzazione, con la necessità di dover redigere mirati "Nuovi Prezzi" e/o mirate "Liste in Economia".

Nel merito si fa rilevare che le diverse attività/lavorazioni disposte dal D.L. con l'Ordine di Servizio n. 1 in questione, essendo aggiuntive e non previste nel progetto d'appalto, sono state puntualmente e dettagliatamente riportate in mirati appositi "rapportini di cantiere" (sottoscritti dal Responsabile dell'Impresa e dal medesimo D.L.), utili anche ai fini della contabilizzazione e pagamento dei maggiori e diversi lavori/attività di che trattasi.

Per tutto quanto sopra è del tutto evidente che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" risultava e risulta essere, a tutti gli effetti, un Verbale di Ripresa solo Parziale dei Lavori e non totale, come erroneamente disposto dal D.L./RUP con il medesimo Verbale Ripresa del 16/06/2020. Infatti, come già eccepito precedentemente dall'Impresa, è da rammentare che il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto

unilaterale (ignorando le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire il corretto contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto dell'intervento in oggetto, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare, in maniera congiunta, tra l'Esecutore e il D.L., finalizzato a verificare il permanere o meno, alla data 16/06/2020, delle condizioni di immediata cantierabilità di tutte le opere rimanenti a farsi. Infatti occorre far rilevare che il "Verbale di Ripresa dei lavori", alla stregua del "Verbale di Consegna dei Lavori", deve essere redatto e sottoscritto dal D.L. e dal Rappresentante dell'Esecutore, a seguito di puntuale e mirata ricognizione da espletare sulle aree interessate dai medesimi lavori, a seguito di formale convocazione dell'Appaltatore, con giorno ed orario, sulle aree oggetto di intervento.

Pertanto si ribadisce (ancora una volta) che il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" risulta essere "carente e viziato" per l'assenza del permanere delle condizioni di immediata cantierabilità di tutte le opere e/o lavorazioni a farsi, con tutte le relative conseguenze riguardo al termine ultimo dei lavori, fissato nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", in maniera del tutto arbitraria ed errata da parte del D.L./RUP, alla data del 09/08/2020, la cui data NON PUÒ ESSERE CONDIVISA DALL'IMPRESA E PERTANTO VIENE CONTESTATA.

L'Impresa, pertanto, **INVITA E DIFFIDA** il Direttore dei Lavori e il RUP, ad assumere determinazioni finalizzate al riconoscimento anche dei maggiori tempi di esecuzione necessari per la realizzazione dei maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 1, tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori ordinati, ha impedito, di fatto, la realizzazione di parte dei lavori oggetto della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020".

In termini concreti è da evidenziare (come osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve esplicate in calce al Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117), che il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, risulta essere a tutti gli effetti, un semplice "Verbale di Ripresa Parziale" e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020") alla data del 09/08/2020 NON PUÒ ESSERE CONDIVISA E PERTANTO VIENE CONTESTATA DALL'APPALTATORE. Nel merito si sollecita al D.L., al RUP e al Rappresentante della S.A. l'elaborazione e perfezionamento della "PERIZIA DI VARIANTE che recepisca, oltre ai maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 1, anche i relativi maggiori tempi occorrenti per la loro esecuzione.

Le presenti **riserve, eccezioni ed osservazioni**, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità.

Con salvezza di ogni diritto "

- **alla nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131** (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020), il cui contenuto viene di seguito testualmente replicato:

"In relazione all'Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020, da Noi restituito firmato con riserva in allegato alla nota dell'impresa del 03/07/2020 Prot. n. 1121, la scrivente riporta di seguito l'esplicazione delle **riserve, eccezioni, osservazioni e precisazioni** annunciate dall'Appaltatore in calce al medesimo Ordine di Servizio n.2:

- 1) In primo luogo l'Impresa richiama, in questa sede, la propria nota del 03/07/2020 Prot. n. 1121, unitamente alla quale è stato restituito l'Ordine di Servizio n. 2 in questione, il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, viene di seguito replicato:

"Restituiamo, in allegato alla presente, l'Ordine di Servizio n. 2 (emesso dal Direttore dei Lavori in data 02/07/2020) firmato con riserva dall'Appaltatore.

Ad ogni buon conto, assicuriamo comunque di dare adempimento a quanto ordinato dal medesimo D.L. e, nel contempo, Vi invitiamo a recepire, nella necessaria Perizia di Variante, tutte le modifiche e/o variazioni e/o integrazioni apportate al progetto originario d'appalto, compreso anche quelle disposte e/o variate con l'Ordine di Servizio n. 2 di che trattasi.

Con salvezza di ogni diritto"

- 2) Riguardo al contenuto dell'Ordine di Servizio n. 2 in questione, laddove è stato, fra l'altro, testualmente disposto:

"

Ordina

- a) di rimuovere il materiale superficiale instabile e di realizzare una scogliera a secco.
La scogliera dovrà essere realizzata e verrà contabilizzata così come previsto nell'elenco prezzi N. 44 TARIFFA 042.
La valutazione delle dimensioni verrà fatta a scogliera eseguita, si stima all'incirca 15 mc.;"

L'Impresa precisa ed osserva che le attività/lavorazioni disposte risultano essere "aggiuntive", rispetto alle previsioni di cui al progetto originario d'appalto, e che allo stato, si conferma di aver dato adempimento a quanto da Voi ordinato.

Per quanto sopra si chiede, alla D.L./RUP, la regolarizzazione contabile dei maggiori e/o diversi lavori in questione da Noi eseguiti, in occasione della emissione del redigendo 3° SAL, e di tener presente, nel merito, anche i "maggiori tempi necessari per eseguire tali maggiori e diversi lavori/attività ordinate" che, di fatto, fanno slittare l'attuale termine ultimo, previsto nel "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020", il cui termine (fissato erroneamente dal D.L./RUP al 09/08/2020) è stato contestato dall'Appaltatore.

- 3) Riguardo al contenuto dell'Ordine di Servizio n. 2 in questione, laddove è stato, fra l'altro, testualmente disposto:

"

Ordina

- b) di non eseguire le lavorazioni e le forniture di materiale per la formazione del tratto acquedotto (vedi Tavola 4) compreso tra l'opera di presa N. 2 e il pozzetto di rottura in acciaio inox dimensioni 100 x 100 x 100 cm posto a quota 1031m slm. Non si posizioneranno nemmeno le n. 3 saracinesche DN 80 e il pozzetto in calcestruzzo previsti in corrispondenza del pozzetto di rottura a quota 1031 ma si procederà al collegamento idraulico diretto tra l'opera di presa n. 1 e il serbatoio di riserva idrica in progetto."

Occorre osservare, eccepire e precisare quanto segue:

- a) l'Impresa fa rilevare e ribadisce che quanto ordinato, nel merito dal D.L., risultano essere disposizioni:
1. finalizzate a non eseguire parte delle opere previste originariamente in appalto ;
 2. finalizzate ad apportare alcune "modifiche e/o variazioni" alle opere originariamente previste nel progetto esecutivo appaltato;
- b) l'impresa fa altresì rilevare che, alla luce di quanto osservato e precisato ai precedenti punti 3/a1.) e 3/a2.), i relativi elaborati grafici progettuali di riferimento, dovranno necessariamente essere "modificati e/o aggiornati", dalla D.L./Progettista/RUP , in relazione a quanto ordinato, nel merito, dal Direttore dei Lavori.

Si precisa, inoltre, che anche il relativo "computo metrico estimativo" dovrà essere necessariamente oggetto di mirata rivisitazione, alla luce delle nuove e diverse necessità emergenti in corso d'opera.

Per tutto quanto sopra, e per quanto già formalmente eccepito ed osservato dall'Impresa con la propria nota del 23/07/2020 Prot. n. 1130 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 1 – emesso dal D.L. in data 24/06/2020), si ribadisce, ancora una volta, che il termine ultimo dei lavori (fissato nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", in maniera del tutto arbitraria ed errata da parte del D.L./RUP, alla data del 09/08/2020), NON PUÒ ESSERE CONDIVISA DALL'IMPRESA E PERTANTO VIENE CONTESTATA.

L'Impresa, pertanto, INVITA E DIFFIDA il Direttore dei Lavori e il RUP, ad assumere determinazioni finalizzate al riconoscimento anche dei maggiori tempi di esecuzione necessari per la realizzazione dei maggiori e/o diversi lavori

disposti con l'Ordine di Servizio n. 2, tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori ordinati, ha impedito, di fatto, la realizzazione di parte dei lavori oggetto della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" così come previsti nel progetto originario d'Appalto.

In termini concreti è da evidenziare (come osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve esplicate in calce al Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117, e come eccepito e precisato dall'Appaltatore anche con le riserve esplicate in calce all'O.d.S. n. 1 del 24/06/2020 – vedi nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130), che il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, risulta essere a tutti gli effetti, un semplice "Verbale di Ripresa Parziale" e, conseguentemente, il termine ultimo fissato (in maniera arbitraria e del tutto errata dal D.L./RUP nel "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020") alla data del 09/08/2020, NON PUÒ ESSERE CONDIVISA E PERTANTO VIENE CONTESTATA DALL'APPALTATORE. Nel merito si sollecita al D.L., al RUP e al Rappresentante della S.A. l'elaborazione e perfezionamento della urgente e necessaria "PERIZIA DI VARIANTE" che recepisca, oltre ai maggiori e/o diversi lavori disposti con l'Ordine di Servizio n. 2 (e compreso anche le modifiche/variazioni comunque disposte), anche i relativi maggiori tempi occorrenti per la loro esecuzione.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità.

Con salvezza di ogni diritto."

- alla nota dell'Impresa del 28/07/2020 Prot. n. 1132 (con oggetto: Richiesta di approvazione scheda tecnica riferita al prodotto che si intende utilizzare per i ripristini ordinati dal D.L. con l'O.d.S. n. 3 del 27/07/2020).
- alla nota dell'Impresa del 29/07/2020 Prot. n. 1133 (con oggetto: Interferenze con i mezzi operativi e di trasporto dell'impresa – COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE riguardo alle "interferenze" – Richiesta di assunzione di mirate determinazioni, da parte della D.L. - anche in qualità di C.S.E. - e del RUP, in merito alle interferenze generate dal notevole flusso turistico sulla viabilità consortile di collegamento Comune di Prato Camportaccio con località Pratella), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Facciamo seguito a quanto già riferito, per le vie brevi in cantiere, dal nostro responsabile geom. Amato Marcantonio al Direttore dei Lavori (in qualità anche di C.S.E.), per COMUNICARE la necessità di dover assumere mirate e tempestive determinazioni, da parte dei responsabili in indirizzo (ognuno per quanto di propria competenza), riguardo alle notevoli interferenze lavorative generate dal forte flusso turistico che impegna la viabilità consortile, di cui all'oggetto, atteso che la medesima viabilità è notevolmente impegnata da mezzi operativi e di trasporto della scrivente Impresa, per l'esecuzione delle opere previste in appalto. Tutto quanto sopra viene altresì enfatizzato dal fatto che la geometrica, riferita alla sezione trasversale della strada consortile in questione, risulta essere di modeste dimensioni, con tutte le relative conseguenze in tema di "sicurezza stradale".

Pertanto necessita assumere, da parte del C.S.E. / D.L. / RUP, celeri determinazioni riguardo all'emissione di un mirato "Nuovo Piano di Sicurezza e di Coordinamento" e/o comunque di procedere, per la tutela della sicurezza stradale, alla emissione di sospensione dei lavori."

- alla nota dell'Impresa del 31/07/2020 Prot. n. 1134 (con oggetto: Riscontro dell'Impresa alla nota del RUP del 09/07/2020 –CONTESTAZIONI, ECCEZIONI ED OSSERVAZIONI DELL'ESECUTORE), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Ci perviene la nota del RUP datata 09/07/2020, che riscontra la nostra nota del 26/06/2020 Prot. n. 1117 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI- emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020"), e l'esame del contenuto della medesima nota del RUP, ci lascia alquanto perplessi oltre

che meravigliati e pertanto, non possiamo esimerci dal contestare il relativo contenuto, alla luce delle seguenti Eccezioni, Osservazioni e Precisazioni:

1) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione, laddove nelle "premesse" è riferito testualmente:

"che in data 04/05/2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Camillo Tavasci trasmetteva il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07/12/2019 che l'Impresa esecutrice ha firmato iscrivendo riserve;"

Occorre osservare, eccepire e precisare quanto segue:

- a) L'Impresa fa rilevare che ha più volte sollecitato il D.L./RUP ad emettere, con la dovuta tempestività prevista in contratto e nel rispetto del Codice degli Appalti, il SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019), atteso che il cantiere si trovava, di fatto, in presenza di una sospensione totale dei lavori a partire dalla data del 07/12/2019;
- b) Per quanto riportato al precedente punto 1/a) si fa rilevare e si ribadisce (così come replicato anche nel Registro di Contabilità con le riserve esplicate in riferimento ai lavori relativi al SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019), che l'Impresa, vista l'inerzia del D.L. e del RUP, è stata costretta a formalizzare, nel merito, la propria nota del 08/04/2020 Prot. n. 1099 che, fra l'altro, INVITAVA E DIFFIDAVA il D.L., il RUP e il Rappresentante della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità), ad assumere urgenti iniziative tese all'emissione anche del SAL n. 2 (per lavori eseguiti a tutto il 07/12/2019 – data del "fermo totale del cantiere"), alla quale si rinvia, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto.
- c) Per quanto riportato nei precedenti punti 1/a) e 1/b), emerge il grave e notevole ritardo, da parte della D.L. e del RUP, nell'emissione del SAL n. 2, rispetto alle previsioni contrattuali e di legge. Tutto ciò è stato anche eccepito dall'Appaltatore con mirata riserva (ris. n. 9/S2) esplicita nel R.C., alla quale si rinvia, con la quale è stato contestato il danno prodotto per i n. 108 giorni di ritardo nell'emissione del SAL n. 2.

2) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione, laddove nelle "premesse" è riferito testualmente:

"che con nota n. 1108 del 15.05.2020 (ns. prot. n. 3785) l'Impresa Moviter S.r.l. ha esplicitato le riserve, entro il termine di 15 giorni, per opere aggiuntive e per danni per complessivi € 132.119,00;"

Occorre osservare e precisare quanto segue:

- a) L'Impresa fa rilevare che l'importo complessivo di € 132.119 (richiesto con le n. 10 riserve esplicate) fa riferimento ai lavori eseguiti a tutto il SAL n. 2 (per lavori a tutto il 07/12/2019);
- b) L'Impresa ribadisce, anche in questa sede, che oltre all'importo complessivo richiesto di € 132.119,00 (riguardante le n. 10 riserve iscritte) ha formalizzato anche la richiesta degli ulteriori importi derivanti da rivalutazione monetaria, interessi ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria. Nel merito, l'Impresa ha anche "notificato" che le riserve valgono anche come messa in mora della Stazione Appaltante, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

3) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione, laddove nelle "premesse" è riferito testualmente:

"che con nota del 27/05/2020 prot. n. 4045 il Direttore dei Lavori ing. Camillo Tavasci, ha trasmesso la relazione riservata in merito alle riserve dell'impresa;"

L'Impresa osserva ed evidenzia che la lettera del 27.05.2020 prot. n. 4045 del D.L., alla quale il RUP fa espresso riferimento, NON è nota alla scrivente, in quanto il medesimo RUP riferisce che trattasi di "relazione riservata in merito alle riserve dell'impresa", e pertanto la scrivente Impresa non può procedere a dare formale riscontro al contenuto della lettera del Direttore dei Lavori in questione.

4) **Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione**, laddove nelle “premesse” è riferito testualmente:

“che con nota del 15.06.2020 prot. n. 4562 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento comunicava all’Impresa riscontro alla nota n. 1108 del 15.05.2020 in merito alle riserve iscritte sul secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07.12.2019;

Occorre **osservare, eccepire e precisare** quanto segue:

- a) L’Impresa con nota del 13/05/2020 Prot. n. 1107, ha formalizzato, al D.L. e al RUP, la “Richiesta di esibizione del Registro di Contabilità per l’iscrizione dell’esplicazione delle riserve riferiti ai lavori eseguiti a tutto il 2° SAL (per lavori a tutto il 07/12/2019)”, avendo l’Appaltatore firmato con riserva la relativa contabilità in data 04/05/2020;
- b) L’Impresa con nota del 15/05/2020 Prot. n. 1108, ha formalmente trasmesso, alla D.L., al RUP e al Rappresentante Legale della Stazione Appaltante, il “Documento datato 14/05/2020” composto da n. 15 pagine – contenente l’esplicazione delle riserve riferite a tutto il SAL n. 2 – per lavori a tutto il 07/12/2019 – importo complessivo delle n. 10 riserve iscritte risulta essere pari ad € 132.119,00;
- c) In riscontro alla nota del RUP del 15/06/2020 (con oggetto: Riscontro nota dell’Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108), occorre far rilevare ed eccepire che l’Impresa con propria nota del 17/06/2020 Prot. N. 1112, ha formalizzato le proprie **CONTESTAZIONI ED ECCEZIONI** inoltrate al RUP, al D.L. e al Rappresentante Legale della Stazione Appaltante. Si precisa che la nota dell’Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112, sopra richiamata, ha il seguente oggetto: **CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL’APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE**, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti di legge e di contratto.

5) **Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione**, laddove nelle “premesse” è riferito testualmente:

“che in data 16.06.2020 il Direttore dei LAVORI Ing. Camillo Tavasci emetteva verbale di ripresa dei lavori n. 2 firmato con riserve dall’Impresa;

che con nota n. 1112 del 17.06.2020 l’impresa esplicitava eccezioni, contestazioni, osservazioni e precisazioni alla nota del 15.06.2020 prot. n. 4562 del Responsabile Unico del Procedimento;

che con nota n. 1114 del 23.06.2020 l’impresa esplicitava eccezioni, contestazioni, osservazioni e precisazioni alla nota del 15.06.2020 del Direttore dei Lavori di riscontro a nota dell’Impresa del 12.06.2020 n. 1110;

che in data 30.06.2020 (ns. prot. n. 5059), a confutazione delle note dell’Impresa n. 1112 del 17.06.2020 e n. 1114 del 23.06.2020, il Direttore dei Lavori trasmetteva propria relazione;

che con nota del 31.06.2020 prot. n. 5090 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento comunicava all’Impresa riscontro alle note n. 1112 del 17.06.2020 e n. 1114 del 23.06.2020;”

Occorre **osservare, eccepire e precisare** quanto segue:

- L’Impresa richiama, nel merito, le proprie eccezioni e contestazioni riportate nelle seguenti note (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto a tutti gli effetti):
 - Nota dell’Impresa del 17/06/2020 Prot. n. 1112 (con oggetto: Riscontro nota del RUP del 15/06/2020 – **CONTESTAZIONI E COMUNICAZIONE DELL’APPALTATORE – INVITO E DIFFIDA AD ADEMPIERE**);
 - Nota dell’Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114 (con oggetto: Riscontro nota del D.L. del 15/06/2020 – **ECCEZIONI, OSSERVAZIONI E PRECISAZIONI DELL’ESECUTORE ED INVITO AD ADEMPIERE**);
 - Nota dell’Impresa del 02/07/2020 Prot. n. 1120 (con oggetto: Riferimento documento “Relazione del Direttore dei Lavori in merito alle lettere dell’Impresa Moviter S.r.l. con protocollo n. 1112 del 17/06/2020 e protocollo n. 1124 del 22/06/2020 – datata 30/06/2020 a firma del D.L.” ed inoltrata, dal medesimo D.L., alla attenzione del RUP – **COMUNICAZIONE DELL’ESECUTORE**).

6) **Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione**, laddove nelle “premesse” è riferito testualmente:

"che con nota del 04.07.2020 (ns. prot. n. 5225 del 06/07/2020) il Direttore dei Lavori ing. Camillo Tavasci, ha trasmesso la relazione riservata in merito alle riserve dell'Impresa apposte sul verbale di ripresa n. 2 ed esplicitate con nota n. 1117 del 26/06/2020;"

L'Impresa osserva ed evidenzia che la lettera 04/07/2020 del Direttore dei Lavori (protocollo Committente n. 5225 del 06/07/2020 – così come indicato dal RUP), alla quale il RUP fa espresso riferimento, Non è nota alla scrivente, in quanto il medesimo RUP riferisce che trattasi di "relazione riservata in merito alle riserve dell'Impresa apposte sul verbale di ripresa n. 2 ed esplicitate con nota n. 1117 del 26/06/2020", e, pertanto, la scrivente Impresa non può procedere a dare formale riscontro al contenuto della lettera del Direttore dei Lavori in questione.

7) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione, laddove è stato testualmente riferito:

"vista la relazione riservata in merito alle riserve dell'Impresa apposte sul verbale di ripresa n.2 ed esplicitate con nota n. 1117 del 26/06/2020 da parte del Direttore dei Lavori ing. Camillo Tavasci;

il sottoscritto Alberto Bianchi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dichiara che le riserve esplicitate dall'impresa esecutrice non sono da ritenersi accoglibili. Si comunica altresì che la procedura dell'accordo bonario, prevista dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dall'art. 17 del contratto d'appalto, non può pertanto trovare applicazione in quanto la percentuale delle riserve accoglibili, ovvero l'importo economico dell'opera che potrebbe variare, non rientra nella forbice prevista fra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale."

Occorre, nel merito, osservare, eccepire e precisare quanto segue:

- a) Alla luce di quanto riferito dal RUP, emergerebbe (con grande meraviglia e stupore dell'Impresa), che il medesimo RUP abbia dichiarato che le riserve esplicitate dall'Impresa in calce al "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", non sono da ritenersi accoglibili, in riferimento al contenuto della relazione riservata del Direttore dei Lavori, il cui contenuto risulta, per altro, come da Noi riferito al precedente punto 6), essere NON noto alla scrivente Impresa.
- b) Per tutto quanto riportato nella copiosa corrispondenza in atti e per quanto osservato ed eccepito dall'Appaltatore con le riserve iscritte in calce al "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", l'Impresa ribadisce, in questa sede, il contenuto della propria nota del 26/06/2020 Prot. n. 1117, evidenziando che anche le ulteriori riserve ed eccezioni, già formalizzate, e più precisamente le ulteriori riserve:
 - Riserva n. 1/Ri: per l'importo di € 49.340,39;
 - Riserva n. 2/Ri: per l'importo di € 4.710,00;

saranno riportate nel Registro di Contabilità alla prima occasione utile.

Per quanto sopra SI CONTESTA la posizione assunta, nel merito, dal RUP e si invita e diffida, il medesimo, all'attivazione del procedimento dell'Accordo Bonario con le precise modalità previste dalla legge, i cui mancati e/o omessi adempimenti, stanno producendo notevoli danni economici in capo dell'Appaltatore, per i quali la scrivente Impresa si riserva di agire nelle sedi ritenute più idonee per la tutela di propri legittimi diritti.

8) Riguardo al contenuto della nota del RUP del 09/07/2020 in questione, laddove è stato testualmente riferito:

"In merito alla richiesta ulteriore di un idoneo ed adeguato "termine suppletivo" si comunica che, allo stato attuale, data la proroga di novanta giorni già concessa, non risulta essere motivata ulteriore proroga."

L'Impresa contesta e rigetta quanto riferito, in maniera errata e quantomeno in maniera superficiale, dal RUP e, nel merito, si richiama quanto riportato dettagliatamente dall'Appaltatore con la nota del 26/06/2020 prot. n. 1117 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce al "VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI – emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" – firmato con riserva e con una annotazione riportata in calce al medesimo "Verbale"), con particolare riferimento a quanto riportato al punto 5) della medesima nota dell'Impresa, che per utilità di pronto riscontro viene, di seguito, testualmente replicato:

"5) ... Infine l'Impresa riguardo al contenuto del Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 in questione, laddove è stato testualmente disposto:

".....

ORDINA

all'Impresa di riprendere i lavori di cui al contratto citato in epigrafe. Si dà atto che per i lavori in parola rimasti sospesi per il periodo dal 07/12/2019 ad oggi per complessivi giorni 192. In totale i giorni di sospensione sono n. 39 + n. 192. E' stata concessa una proroga di 90 giorni rimanendo così ulteriori 55 giorni utili per terminare i lavori per cui la nuova scadenza per dare i medesimi compiuti è fissata nel giorno 09/08/2020 (nove agosto 2020)."

L'Impresa evidenzia, ribadisce ed eccepisce quanto segue:

a) "Il Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" in questione Non risulta essere compiutamente definito, in quanto, così come già riferito dall'Impresa con la precedente nota del 22/06/2020 Prot. n. 1114, il medesimo "Verbale" è stato emesso dal D.L./RUP in maniera del tutto unilaterale (ignorando – nella sostanza – le richieste avanzate dall'Appaltatore), senza eseguire, per altro, il doveroso contraddittorio, che si rendeva necessario espletare, a termini di legge, a seguito di mirata convocazione dell'Esecutore sulle aree oggetto di intervento, per gli accertamenti, che si rendevano necessari espletare congiuntamente, tra l'Esecutore e il Direttore dei Lavori, finalizzati a verificare il permanere o meno, alla data del 16/06/2020, delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere rimanenti a farsi. Nel merito occorre far rilevare che il sopralluogo in contraddittorio è stato poi espletato, sulle aree interessate dalla costruenda opera (tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa congiuntamente al Direttore dei Lavori) in data 18/06/2020, nel corso del quale è stata constatata la necessità di dover eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", diverse attività/lavorazioni non previste in contratto, la cui esecuzione richiedeva comunque l'emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di mirato Ordine di Servizio.

A conferma di quanto sopra asserito ed osservato, l'Impresa richiama, nello specifico, la propria nota del 23/06/2020 Prot. n. 1115 (con oggetto: Sopralluogo/ricognizione espletata, congiuntamente tra il D.L. e il Rappresentante dell'Impresa, sulle aree interessate dalla Costruenda opera in data 18/06/2020 – COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE E RICHIESTA DI EMISSIONE DI MIRATO ORDINE DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAGGIORI E/O DIVERSI LAVORI NON PREVISTI CONTRATTUALMENTE), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro viene, di seguito, testualmente replicato:

"Facciamo seguito al sopralluogo espletato congiuntamente sulle aree oggetto dell'intervento di cui alla costruenda opera eseguito in data 18/06/2020 (a partire dalle ore 17:15), fra:

- Il Direttore dei Lavori: Ing. Camillo Attilio TAVASCI;
- Il Responsabile Rappresentante dell'Impresa: Geom. Marcantonio AMATO;

per riportare, di seguito, quanto è emerso nel corso della dettagliata ricognizione del 18/06/2020, affinché i lavori previsti in contratto possano essere "effettivamente ripresi", alla luce del "Verbale di Ripresa Lavori emesso dal D.L./RUP in data 16/06/2020" (emesso in maniera del tutto unilaterale senza espletare il necessario contraddittorio sulle aree interessate dai lavori previsti in appalto).

Dalla puntuale e dettagliata ricognizione (sopra richiamata), è stato condiviso, tra il Responsabile Rappresentante dell'Impresa e il Direttore dei Lavori, la necessità di dover comunque eseguire, in via del tutto preliminare, rispetto a quanto previsto con la "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 – firmata con riserva dall'Appaltatore", le seguenti attività/lavorazioni che si rendono necessarie in considerazione della notevole durata del periodo di "fermo cantiere", generato dalla "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019" che ha assunto (come ben noto) una estensione temporale pari a 192 giorni.

Per quanto sopra, si riporta, di seguito, l'elenco delle necessarie attività/lavorazioni che occorre eseguire, in via del tutto preliminare, alla "ripresa dei lavori del 16/06/2020":

- 1) Attività/lavorazione di rimozione del materiale terroso presente a tergo del muro del manufatto della "Vasca Dalò", il cui materiale terroso si è depositato a seguito di frana innescatasi durante il notevole periodo pari a 192 giorni di "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019". Occorre, nel merito, far rilevare che tale rimozione dovrà essere espletata a mano (per l'impossibilità di poter accedere con mezzi operativi) e che le medesime attività si rendono necessarie in quanto impediscono la realizzazione dell'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del medesimo manufatto, di cui alla Vasca in questione;
- 2) Attività/lavorazione di posizionamento dei tappi in PVC, dotati di guarnizione con caratteristiche espansive, per la chiusura delle cannette in PVC, ivi presenti nel manufatto della vasca, le cui cannette, come ben noto, sono state utilizzate per consentire la posa in opera dei casseri impiegati per i getti in calcestruzzo. Il posizionamento dei tappi in PVC in questione, si rendono necessari per poter eseguire l'impermeabilizzazione, con guaina bituminosa, della superficie esterna del manufatto di cui alla "Vasca Dalò";
- 3) Attività/lavorazione finalizzate alla costruzione di un canale di scolo/fugatore necessario per l'allontanamento delle acque di aggettamento/pompaggio provenienti dalla falda acquifera presente nel substrato dello scavo in trincea, eseguito per la realizzazione del manufatto di cui alla vasca in questione;
- 4) Attività/lavorazione di riposizionamento e sistemazione, a regola d'arte, nel rispetto delle "norme di sicurezza", della recinzione dell'impianto di cantiere, che, allo stato, richiedono le necessarie attività di ripristino.

Per tutto quanto sopra, così come richiesto dal D.L., dal nostro Responsabile dell'Impresa (Geom. Amato) nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, la scrivente è ancora in attesa di ricevere mirato formale Ordine di Servizio, finalizzato ad eseguire le attività/lavorazioni sopra specificate ai punti 1), 2), 3) e 4), nel rispetto di quanto condiviso con la D.L. in occasione del sopralluogo congiunto espressamente richiamato in oggetto.

Occorre ribadire che l'Ordine di Servizio in questione, da Noi richiesto nel corso del sopralluogo del 18/06/2020, e qui da Noi sollecitato, si rende allo stato urgente e necessario ai sensi di legge e di contratto.

In attesa di quanto richiesto, porgiamo distinti saluti."

Alla luce di quanto sopra (a seguito della puntuale e dettagliata ricognizione del 18/06/2020 espletata in maniera congiunta sulle aree interessate dalle opere appaltate), il Direttore dei Lavori in data 24/06/2020 emetteva l'Ordine di Servizio n. 1, con il quale disponeva all'Impresa, l'esecuzione di maggiore e/o diversi lavori, non previsti in contratto, la cui esecuzione si rendeva assolutamente necessaria e propedeutica al fine di consentire, alla medesima Impresa, di poter poi "effettivamente riprendere i lavori". Per quanto sopra emerge, in maniera palmare, che il "Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020" risultava essere "carente e viziato" per l'assenza del permanere delle condizioni di immediata cantierabilità delle opere a farsi, con tutte le relative conseguenze riguardo al termine ultimo dei lavori, fissato in maniera del tutto arbitraria ed errata, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", alla data del 09/08/2020, la cui data NON può essere condivisa dall'Impresa.

- b) Riguardo a quanto riferito dal Direttore dei Lavori con il "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/07/2020", laddove riferisce "... è stata concessa una proroga di 90 giorni rimanendo così ulteriori 55 giorni utili per terminare i lavori" l'Impresa ribadisce (in questa sede), così come osservato/eccepito con la pregressa corrispondenza formale presente in atti, di Non poter condividere quanto riportato, nel merito, nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", tenuto conto che il riconoscimento di idoneo ed adeguato "termine suppletivo" (precedentemente richiesto e sollecitato dalla medesima Impresa), è da riferirsi all'ulteriore maggiore tempo necessario per ultimare regolarmente tutti i lavori previsti in appalto, in considerazione del fatto che i "90 giorni concessi", risultano essere insufficienti e/o comunque sottostimati, e che la esatta e corretta entità temporale scaturisce dall'esame analitico delle riserve

dettagliatamente esplicate dall'Appaltatore nel Registro di Contabilità al SAL n. 2, in riferimento alle prime n. 8 riserve (ris. n. 1/S2; ris. n. 2/S2; ris. n. 3/S2; ris. n. 4/S2; ris. n. 5/S2; ris. n. 6/S2; ris. n. 7/S2; ris. n. 8/S2) generate dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori. L'estensione del "termine suppletivo corretto" risulta pertanto essere (così come analiticamente richiesto dall'Impresa con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2 e ribadito nella copiosa corrispondenza in atti), pari a 132 giorni.

Ne consegue che i "90 giorni concessi dal RUP" risultano sottostimati ed insufficienti rispetto a quelli analiticamente rivenienti dalla ridotta produttività del cantiere per anomalo andamento dei lavori.

Per quanto sopra l'Impresa ribadisce (in questa sede) la RICHIESTA di adeguare i "90 giorni già concessi", dell'ulteriore tempo necessario di entità pari a $(132 - 90) = 42$ giorni.

- c) Per quanto riportato ai precedenti punti, con particolare riferimento ai punti **5/a); 5/b)**, compreso il contenuto della nota dell'Impresa del 23/06/2020 Prot. n. 1115, **l'Impresa NON può condividere (e quindi contesta) la nuova scadenza fissata, erroneamente nel Verbale di Ripresa del 16/06/2020, al giorno 09/08/2020 per dare ultimati tutti i lavori appaltati.**

Per tutto quanto sopra evidenziato, osservato ed eccepito, la scrivente si vede costretta (ancora una volta) ad

INVITARE E SOLLECITARE

il Direttore dei LAVORI, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

- **a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante Suppletiva che recepisca:**
 - a) **Tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività**, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie problematiche riscontrate in fase esecutiva (si richiama a solo titolo esemplificativo, nel merito, le riserve esplicate nel R.C. in riferimento al SAL n. 2, la nota dell'Impresa del 23/06/2020 Prot. n. 1115 ed il relativo Ordine di Servizio n. 1 – emesso dal D.L. in data 24/06/2020);
 - b) **l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento"** (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100, alla luce delle **"ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19**, così come per altro eccepito dalla ultima nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misure imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), al fine di consentire, all'Impresa, la messa in atto delle maggiori attività per "oneri di sicurezza", rivenienti dall' "AGGIORNAMENTO DEL PSC", da parte della Committente;
 - c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, fissato erroneamente alla data del 09/08/2020, per tener conto sia di tutte le **"problematiche e/o criticità"** evidenziate dall'Appaltatore in relazione alla ridotta produttività del cantiere generata dall'anomalo andamento dei lavori fino alla data della Sospensione del 07/12/2019, e sia per le "ulteriori problematiche" che saranno generate dalla inevitabile ridotta produttività legata al contenimento e gestione dell'Emergenza Sanitaria Nazionale nel rispetto della normativa vigente anti-covid, di cui al "PSC aggiornato", da redigere da parte della Stazione Appaltante, tramite il proprio Progettista.

Le presenti riserve, eccezioni ed osservazioni, saranno riportate, alla prima occasione utile, nel Registro di Contabilità, di cui sin da ora, chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto."

Inoltre, occorre tener ben presente anche il fatto che alla luce dei "maggiori tempi necessari", occorrenti per l'esecuzione delle varie attività/lavorazioni, disposte dal Direttore dei Lavori con gli Ordini di Servizio n. 1 e n. 2, e con le variazioni apportate al progetto originario d'appalto con i medesimi Ordini di Servizio, la data ultima del 09/08/2020 (espressamente riportata dal D.L. nel "Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020") risulta essere, allo stato, totalmente superata e pertanto errata.

Si richiamano, nel merito, le note dell'Impresa di seguito elencate:

- Nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020);
- Nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131 (con oggetto: Esplicazione della riserva iscritta dall'Appaltatore in calce all'Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020) i cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti a tutti gli effetti.

Ulteriori motivazioni che impongono, al D.L. e al RUP, la necessità di dover riconoscere "maggiori tempi di esecuzione" è quello riveniente dalle interferenze generate dal "notevole flusso turistico" con i mezzi operativi e di trasporto dell'Impresa, così come da Noi rappresentato con la nota del 29/07/2020 Prot. 1133, alla quale si rinvia.

Per quanto sopra si

INVITA E SOLLECITA

il D.L., il RUP e il Rappresentante Responsabile della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e relativa responsabilità), ad assumere celeri determinazioni finalizzate al riconoscimento di un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo", all'attuale termine ultimo (fissato erroneamente alla data del 09/08/2020) in quanto la medesima data del 09/08/2020 risulta essere da tempo stravolta e superata.

Le presenti CONTESTAZIONI, ECCEZIONI, PRECISAZIONI, RICHIESTE ED INVITI E SOLLECITI, saranno riportate alla prima occasione utile nel Registro di Contabilità, di cui sin da ora, chiediamo la sua esibizione.

Con salvezza di ogni diritto."

- alla nota dell'Impresa del 03/08/2020 Prot. n. 1136 (con oggetto: RICHIESTA DI "TERMINE SUPPLETIVO" O PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Alla luce delle varie "problematiche e/o criticità" da Noi dettagliatamente segnalate/evidenziate con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve, eccezioni, osservazioni riportate:

- a) Nel Registro di Contabilità in riferimento al SAL n. 2 (di cui alla nota dell'Impresa del 15/05/2020 Prot. n. 1108);
- b) In calce al Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117);
- c) In calce all'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130);
- d) In calce all'Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. 1131);
- e) In relazione al contenuto della nota dell'Impresa del 29/07/2020 Prot. n. 1133 (riguardante le "interferenze" generate dal notevole flusso turistico che impegna la viabilità consortile);

f) *In relazione al contenuto della nota dell'Impresa del 31/07/2020 Prot. 1134 (riguardante le "CONTESTAZIONI, ECCEZIONI ED OSSERVAZIONI DELL'ESECUTORE", in riscontro alla nota del RUP del 09/07/2020);*

i cui contenuti devono intendersi qui integralmente trascritti a tutti gli effetti, la Scrivente Impresa, nel ribadire, anche in questa sede, di non condividere la data di ultimazione dei lavori da Voi erroneamente individuata nel Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 nel giorno 09/08/2020, formula la richiesta di concessione di un

TERMINE SUPPLETIVO

all'attuale termine di ultimazione dei lavori stabilito in contratto, di entità non inferiore a 60 giorni (sessanta giorni) che costituisce il tempo minimo, anche alla luce di quanto sopra esposto realisticamente necessario al completamento dell'appalto, salvo l'ulteriore tempo che potrebbe dover essere concesso nell'eventualità che insorgano impedimenti ai lavori, non imputabili alla scrivente Impresa.

Anche se, per la chiara natura delle cause che hanno determinato i lamentati ritardi, la Committente non è legittimata all'adozione di alcuna discrezionalità (in termini di possibilità di diniego e di riduzione) nel concedere il maggior tempo qui richiesto dall'Impresa per l'ultimazione delle opere, e quindi sarebbe improprio, nel caso di specie, l'uso del termine "proroga" (nel significato ad esso attribuito dalla legge e da una ormai consolidata prassi giurisprudenziale), tuttavia, a titolo cautelativo, e comunque in subordine alla richiesta principale di "termine suppletivo" appena espressa, la sottoscritta Impresa procede anche a

CHIEDERE

la concessione di

PROROGA

al termine di ultimazione dei lavori, precisando che riguardo alla determinazione della sua entità, comunque non inferiore a 60 giorni, e alla salvezza dell'eventuale ulteriore tempo necessario, valgono le stesse indicazioni sopra espresse in sede di richiesta di "termine suppletivo".

- **alla nota dell'Impresa del 06/08/2020 Prot. n. 1137** (con oggetto: Trasmissione "PROSPETTO ANALITICO RIGUARDANTE LA ERRATA CONTABILIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITÀ/LAVORAZIONI ESEGUITE DALL'IMPRESA SU DISPOSIZIONI IMPARTITE IN CORSO D'OPERA DALLA DIREZIONE LAVORI – ALL. "A").
- **alla nota dell'Impresa del 07/08/2020 Prot. n. 1138** (con oggetto: Trasmissione n. 1 "PROSPETTO ANALITICO RIGUARDANTE LA MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI ATTIVITÀ/LAVORAZIONI ESEGUITE DALL'IMPRESA SU DISPOSIZIONI IMPARTITE IN CORSO D'OPERA DALLA DIREZIONE LAVORI – Attività eseguita in località Pratella).
- **alla nota dell'Impresa del 08/08/2020 Prot. n. 1139** (con oggetto: COMUNICAZIONE DELLA PERSISTENZA DELLE INTERFERENZE generate dal "notevole flusso turistico" che impegna la viabilità consortile).
- **alla nota dell'Impresa del 10/08/2020 Prot. n. 1140** (con oggetto: Riscontro nota del D.L. del 07/08/2020 –COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE ED INVITO AD ADEMPIERE), il cui contenuto viene, in questa sede, di seguito testualmente replicato:

"Ci perviene, a mezzo PEC del 07/08/2020 ore 17:56 la nota del Direttore dei Lavori richiamata in epigrafe, con oggetto (lettera del 07/08/2020- scadenza termini contrattuali), il cui contenuto, per utilità di pronto riscontro, Viene di seguito testualmente riportato:

Costuzioni MOVITER S.p.A.
AMMINISTRATORE
Amato Marcello

“ Con la presente si segnala che in data 09/08/2020 si ha la scadenza contrattuale per l’ultimazione dei lavori, pertanto sono a chiedere che mi venga inviato, in tempi brevi, un Vostro cronoprogramma aggiornato. Gordona, lì 07/08/2020. Firmato il D.L.”

Per quanto richiesto dal Direttore dei Lavori, la presente Impresa EVIDENZIA di Non poter aderire alla richiesta avanzata dal medesimo D.L., in quanto, allo stato, persiste ancora l’inadempienza del D.L., del RUP e del Legale Rappresentante della Committente, riguardo alla mancata redazione e perfezionamento della urgente e necessaria Perizia di Variante e Suppletiva, più volte richiesta e sollecitata dall’Impresa con la copiosa corrispondenza in atti e con le riserve esplicate nel Registro di Contabilità. Solo a seguito della P.V.T.S., che dovrà contenere anche un “cronoprogramma lavori aggiornato” (di competenza esclusiva della D.L./RUP), la scrivente Impresa potrà elaborare il relativo “Programma Esecutivo di dettaglio aggiornato” (questo di competenza dell’Esecutore). Per tutto quanto sopra riferito, e per quanto già da noi eccepito con la corrispondenza in atti, la data del 09/08/2020 risulta, da tempo, totalmente superata e pertanto viene ancora una volta da noi contestata. Si resta in attesa di essere convocati per la sottoscrizione della necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che, nel caso di specie, la legge impone.

Con Salvezza di ogni diritto”

- alla nota dell’Impresa del 11/08/2020 Prot. n. 1141 (con oggetto: OSSERVAZIONI, ECCEZIONI E PRECISAZIONI DELL’ESECUTORE).

Inoltre, con riferimento ai “maggiori e diversi lavori/attività” e ai “maggiori oneri sostenuti” (non previsti contrattualmente) eseguiti e/o sostenuti dall’Impresa a tutto il SAL n. 3 – per lavori a tutto il 24/07/2020 (su disposizioni impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori) avendo riscontrato che la relativa contabilizzazione risulta essere assolutamente carente nel merito, CONTESTA la contabilità riferita al SAL n. 3, redatta dalla Direzione Lavori e, pertanto

ESPRIME

le seguenti ulteriori riserve:

RISERVA n. B/S3, per la “ERRATA CONTABILIZZAZIONE DELLE DIVERSE ATTIVITA’/LAVORAZIONI”, eseguite dall’Impresa a tutto il SAL n. 3 (messe in atto dall’Impresa su disposizioni impartite in corso d’opera da parte del Direttore dei Lavori), l’Impresa richiama i conteggi dettagliatamente riportati nel “PROSPETTO ANALITICO” allegato alla propria nota del 06/08/2020 Prot. n.1137 che riguardano le attività di “taglio alberi alto fusto con assistenza di escavatore” e le attività di cui alle “liste in economia – rif. O.d.S. n. 1”. L’importo della “errata contabilizzazione”, così come dettagliatamente ed analiticamente riferito dall’Impresa con la propria nota del 06/08/2020 Prot. n. 1137 (sopra richiamata – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti), genera un maggior importo pari ad **€ 588,17**, che costituisce l’importo della domanda di cui alla presente riserva B/S3.

RISERVA C/S3, per la “MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI MAGGIORI COSTI PER ATTIVITÀ/LAVORAZIONI”, eseguite dall’Impresa a tutto il SAL n. 3 (messe in atto su disposizioni impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori in località Pratella), l’Impresa richiama i conteggi dettagliatamente riportati nel “PROSPETTO ANALITICO” (denominato PROSPETTO n. 1), allegato alla propria nota del 07/08/2020 Prot. n. 1138, che riguardano i “maggiori costi di trasporto dell’acciaio in barre” a causa dell’utilizzo dei mezzi di

piccole dimensioni per poter transitare nelle strade forestali soggette a “vincolo di portata”, imposto dal Consorzio nell’ambito della realizzazione della Vasca ubicata in località Pratella.

L’importo della “mancata contabilizzazione”, così come dettagliatamente ed analiticamente riferito dall’Impresa con la propria nota del 07/08/2020 Prot. n. 1138 (sopra richiamata – il cui contenuto deve intendersi, in questa sede, integralmente trascritto a tutti gli effetti) risulta essere pari ad **€ 451,00**, che costituisce l’importo della domanda di cui alla presente **riserva C/S3**.

Inoltre l’Impresa **osserva, evidenzia, eccepisce e precisa** quanto segue:

- 1) per quanto dettagliatamente riferito/rappresentato con la propria copiosa corrispondenza in atti, compreso il contenuto del presente documento, è del tutto evidente che il D.L., il RUP e il Responsabile della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e relativa responsabilità), dovranno riconoscere all’Impresa anche un idoneo e adeguato “termine suppletivo” (termine temporale aggiuntivo al termine ultimo) per tener in debito conto di tutte le “problematiche e/o criticità” sorte in corso d’opera, da ultimo ci si riferisce:

- alle riserve esplicate in calce al “Verbale di Ripresa Lavori del 16/06/2020” (di cui alla nota dell’Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117 – sopra testualmente replicata);
- alle riserve esplicate dall’Impresa in calce all’Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 (di cui alla nota dell’Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130 – sopra testualmente replicata);
- alle riserve esplicate dall’Impresa in calce all’Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020 (di cui alla nota dell’Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131 – sopra testualmente replicata);
- alle interferenze/impedimenti generati dal “flusso turistico” che impegna la viabilità “strada consortile” di collegamento Comune di Prato Camporotondo con località Pratella (di cui alla “comunicazione” dell’Impresa del 29/07/2020 Prot. n. 1133 e successive note del 08/08/2020 Prot. n. 1139 e dell’11/08/2020 Prot. n. 1341);

che hanno causato un anomalo andamento dei lavori e che hanno generato in capo all’Appaltatore, “maggiori costi/maggiori oneri”, di cui la Stazione Appaltante dovrà necessariamente farsi carico e ristorare la medesima Impresa;

- 2) Per quanto sopra riportato è del tutto evidente che la Stazione Appaltante (tramite la D.L., il RUP e il Responsabile Rappresentante della medesima Committente), dovrà riconoscere all’Impresa anche un idoneo ed adeguato “termine suppletivo”, all’attuale termine ultimo, per poter consentire, alla medesima Impresa, di poter ultimare con regolarità tutti i lavori previsti in appalto. Nel merito l’Impresa richiama la propria nota del 03/08/2020 Prot. n. 1136 (con oggetto: RICHIESTA DI “TERMINE SUPPLETIVO” O PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI), il cui contenuto è stato sopra testualmente replicato.

Occorre, nello specifico, far rilevare/ribadire che l’Impresa ha richiesto la concessione di un termine suppletivo, all’attuale termine di ultimazione lavori (fissato erroneamente dalla D.L./RUP alla data del 09/08/2020 e contestata formalmente in maniera vibrata dall’Impresa), **di entità non inferiore a 60 giorni**.

- 3) Occorre altresì far rilevare/ribadire che la “Sospensione dei Lavori del 07/12/2019”, alla data della Ripresa dei Lavori del 16/06/2020, l’estensione temporale della medesima “sospensione”, ha assunto una entità che risulta essere di gran lunga superiore ad un quarto della durata complessiva prevista in contratto per l’esecuzione dei lavori (140gg : 4 = 35 giorni), e comunque superiore a

quanto previsto dalla normativa in tema di sospensione legittima. Infatti la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", per fatti non dipendenti dall'operato e/o volontà dell'Appaltatore, ha assunto, alla data della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020" (sopra precisata), una estensione temporale di 192 giorni, che risulta essere pari a 5,5 volte l'estensione temporale riferita ad $\frac{1}{4}$ dell'originario termine contrattuale. Nel merito occorre inoltre far rilevare ed eccepire che il periodo complessivo riferito alle n. 2 sospensioni emesse nel corso dei lavori è risultato essere pari a (39gg + 192gg) = 231 giorni, e cioè pari a 6,6 volte (pari al 560%) l'arco temporale di 35 giorni, quest'ultimo inteso come un quarto della durata complessiva prevista in contratto per l'esecuzione dei lavori.

Nel merito l'Impresa ribadisce che la "Sospensione dei Lavori del 07/12/2019", ha assunto (come precedentemente illustrato ed eccepito) il "carattere di illegittimità", e pertanto l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori costi/maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, la cui quantificazione economica è stata compiutamente determinata dall'Appaltatore in occasione della "Ripresa dei Lavori del 16/06/2020", di cui alla nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117, il cui contenuto è stato testualmente replicato/ribadito nel presente Registro di Contabilità.

Infine, l'Impresa, alla luce di quanto riportato nella corrispondenza in atti e di quanto eccepito, osservato e precisato con il contenuto del presente documento,

INVITA/ SOLLECITA E DIFFIDA

il Direttore dei Lavori, il RUP, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante (ognuno per quanto di propria competenza e responsabilità):

1) a redigere/perfezionare la necessaria Perizia di Variante e Suppletiva che recepisca:

- a) tutti i maggiori e/o diversi lavori/attività, eseguiti dall'Impresa su disposizioni impartite via via in corso d'opera dalla D.L. (in "variante" e ad "integrazione" rispetto alle originarie previsioni), compreso altresì quelle riferibili alle opere ancora da realizzare, le cui disposizioni si sono rese necessarie per superare le varie "problematiche e/o criticità" riscontrate in fase esecutiva.

Nel merito si richiamano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le riserve esplicate dall'Appaltatore:

- nel R.C. in riferimento al SAL n.2;
- in calce al Verbale di Ripresa dei Lavori del 16/06/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117 – sopra testualmente replicata);
- in calce all'Ordine di Servizio n. 1 del 24/06/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 23/07/2020 Prot. n. 1130 sopra testualmente replicata);
- in calce all'Ordine di Servizio n. 2 del 02/07/2020 (di cui alla nota dell'Impresa del 24/07/2020 Prot. n. 1131 – sopra testualmente replicata);

- b) l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (inteso come integrazione del PSC relativo al Progetto Esecutivo d'Appalto che stabiliscono procedure e norme da mantenere in cantiere, individuando i compiti e le responsabilità), il cui documento integrativo, come ben noto, e come richiesto dall'Impresa con la propria nota del 02/05/2020 Prot. n. 1100, alla luce delle "ulteriori problematiche" dovute all'Emergenza

Sanitaria Nazionale generata dal virus COVID-19, dovrà necessariamente recepire anche tutti i relativi costi (non previsti contrattualmente) per l'attivazione delle misura imposte dal Governo Italiano in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in questione. Tutti i maggiori costi/oneri di che trattasi dovranno necessariamente confluire/aggiornare l'originario importo degli "oneri di sicurezza" (non soggetti a ribasso), così come osservato ed eccepito dall'Impresa con le proprie note, presenti in atti, e di seguito precisate:

- nota dell'Impresa del 22/06/2020 Prot. n. 1114;
- nota dell'Impresa del 26/06/2020 Prot. n. 1117;
- nota dell'Impresa del 13/07/2020 Prot. n. 1122;
- nota dell'Impresa del 16/07/2020 Prot. n. 1126;
- nota dell'Impresa del 17/07/2020 Prot. n. 1127;
- nota dell'Impresa del 22/07/2020 Prot. n. 1129.

Il tutto deve necessariamente confluire nel documento "AGGIORNAMENTO DEL PSC", il quale dovrà essere recepito nella PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, di cui si sollecita (ancora una volta) la redazione e relativo perfezionamento. La "PERIZIA" in questione deve anche essere redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 16/07/2020 n.76 in riferimento ai contenuti dell'art. 8, comma 4) lettera b).

Il tutto così come evidenziato dall'Impresa con la propria nota del 17/07/2020 Prto. N. 1127 (con oggetto: Precisazioni dell'Esecutore ed INVITO AD ADEMPIERE in riferimento ai contenuti del Decreto Legge 16/07/2020 n.76) sopra testualmente replicata nel presente Registro di Contabilità.

- c) **Un idoneo ed adeguato "Termine Suppletivo"**, all'attuale termine ultimo, non inferiore a 60 giorni, per tener conto sia di tutte le "problematiche e/o criticità" evidenziate dall'Appaltatore con le riserve esplicate nel R.C. al SAL n. 2, con la copiosa corrispondenza in atti, e sia per quanto espressamente eccepito ai precedenti punti **1)** e **2)** del presente documento, ai quali si rinvia.

La "PERIZIA" in questione deve anche essere redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 in riferimento ai contenuti dell'art. 8, comma 4) lettera c).

Il tutto così come evidenziato dall'Impresa con la propria nota del 17/07/2020 Prot. n. 1127 (con oggetto: Precisazioni dell'Esecutore ed INVITO AD ADEMPIERE in riferimento ai contenuti del Decreto Legge 16/07/2020 n.76) sopra testualmente replicata nel presente Registro di Contabilità.

L'importo complessivo di tutte le nn. (10+4)= 14 riserve (ris. n°. 1/S2; ris. n°. 2/S2; ris. n°. 3/S2; ris. n°. 4/S2; ris. n°. 5/S2; ris. n°. 6/S2; ris. n°. 7/S2; ris. n°. 8/S2; ris. n°. 9/S2; ris. n°. A/S2; ris. n°. 1/Ri; ris. n°. 2/Ri; ris. n°. B/S3 e ris. n°. C/S3) fino ad ora iscritte e non ritirate è pari ad **€ 187.208,56** salvi aggiornamenti e migliore definizione, ammontare di cui l'Impresa chiede il pagamento, oltre all'importo derivante da rivalutazione monetaria ed interessi sui crediti maturati ed al risarcimento degli ulteriori danni per mancata disponibilità finanziaria.

La documentazione e la corrispondenza in atti, anche se qui non esplicitamente richiamate, comprese quelle eventualmente sopra citate, devono intendersi qui integralmente trascritte a tutti gli effetti.

Le presenti riserve valgono anche come messa in mora, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

Infine l'Impresa, sollecita (ancora una volta) in questa sede, l'Attivazione del Procedimento di cui all'ACCORDO BONARIO previsto all' "Art.17 – CONTROVERSIE" del Contratto d'Appalto (nel rispetto delle previsioni di legge), in riferimento alle nn. 14 riserve iscritte in contabilità a tutto il presente 3° SAL (per lavori a tutto il 24/07/2020) per l'importo di € 187.208,56 , oltre ad ulteriori interessi, rivalutazione e danni per mancata disponibilità finanziaria:

CHIEDE

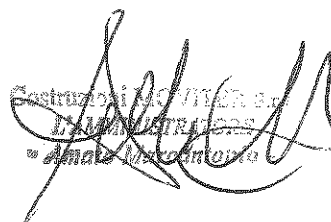
la corresponsione di detta somma di € 187.208,56 e, in ragione dell'ammontare del credito rapportato all'importo del contratto,

INVITA

l'Amministrazione Appaltante a provvedere al pagamento di quanto richiesto, facendo conoscere le proprie determinazioni con la massima sollecitudine, anche in merito al procedimento previsto dall' "Accordo Bonario" -Art. 17 del Contratto d'Appalto- di cui in questa sede invita/diffida formalmente l'avvio secondo le precise modalità previste dalla legge medesima.

Le presenti richieste, inviti, solleciti, hanno valore di COSTITUZIONE IN MORA, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

12/08/2020



Costruzioni MC/IVIER s.p.a.
D.L. 50/1999 art. 109 c. 2
"Amministratore Unico"

